Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Mercoledì, 13 gennaio — Numero 9.

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni veggansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO IMPORTANTE

Per agevolare ai privati l'acquisto dei testi ufficiali delle Leggi, dei Decreti e dei Regolamenti, il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello dell'Interno, ha stabilito che a datare dal 1° gennaio 1909, la vendita di tali atti sia eseguita, oltre che dalla Tipografia delle Mantellate, anche dall'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* posta in Roma, a via Larga, Palazzo Baleani.

A maggiore speditezza del servizio e comodità del pubblico, le richieste potranno esser fatte pure a mezzo del telefono (N. 75-91) restando però a cura dell'acquirente il ritiro degli atti.

AVVISO

per la concessione della vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale

In adempimento di quanto dispone l'art. 17 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto che il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di affidare, con conveniente sconto, alle principali ditte librarie nelle più importanti città del Regno, la vendita dei testi delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale.

Le case librarie che intendono di ottenere la concessione di tale vendita debbono farne domanda al Ministero suddetto, indicando lo sconto che esigono.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel regolamento per l'ammissione, l'avanzamento e il servizio alternato fra l'interno e l'estero nella carriera diplomatica e consolare, pubblicato nel n. 302 della *Gazzetta ufficiale* del 28 dicembre 1908, è occorso un errore materiale nella copia inviataci, al capoverso nono dell'art. 8, dove, invece di *tre giorni consecutivi*, deve leggersi: *cinque giorni consecutivi.*

Il R. decreto n. 776, relativo allo stanziamento di un fondo straordinario di L. 500,000 per restauri ai monumenti di Venezia, pubblicato nel n. 7 della *Gazzetta ufficiale* dell'11 andante, porta la data del *24 dicembre 1908*, e non del *24 gennaio 1909*, come fu erroneamente stampato.

LEGGI E DECRETI

Il numero 746 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono conservati i quattro grandi tratturi di Puglia, cioè:

Aquila-Foggia;
Celano-Foggia;
Pescasseroli-Candela;
Casteldisangro-Lucera.

I detti tratturi, in ordine alla loro manutenzione e conservazione, saranno considerati come strade nazionali, per gli effetti stabiliti dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici e relativo regolamento di polizia stradale, pur continuando ad essere di proprietà dello Stato e sotto l'amministrazione diretta del Ministero delle finanze.

Art. 2.

In base ai titoli probatori, carte descrittive ed altri elementi che si hanno negli archivi speciali di questo patrimonio ed in base alle traccie esistenti sui terreni, saranno eseguite, con le procedure da stabilirsi in uno speciale regolamento la generale revisione della consistenza e la conseguente reintegra dei tratturi descritti nell'articolo precedente, non che di quelli facenti parte della rete sussidiaria e dei tratturelli, bracci e riposi del Tavoliere.

È autorizzata, durante tali operazioni, la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico, o non trasformabili in strade, salva la prelazione ai frontisti di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, purchè gli abusivi occupatori ne paghino il prezzo di stima ed osservino le altre condizioni che saranno stabilite col regolamento di cui all'art. 13.

Saranno rispettate le concessioni fatte ai Consorzi antifilosserici ed alle Società riconosciute di tiro a segno.

Art. 3.

Eseguita tale reintegra, si procederà all'assetto definitivo dei beni predetti, esclusi quelli indicati nell'art. 1°, sia col restringerne la larghezza, sia col sopprimerli in tutto od in parte, o trasformarli in strade osservando il seguente criterio di massima.

Potranno restringersi, o sopprimersi i tratturi sussidiari, tratturelli, bracci e riposi che traversano territori completamente ridotti a cultura o che vi conducano, o dove non esista più la pastorizia nomade, o che attraversino il perimetro di paesi, a condizione che ne sia conservata una parte per ridurla in modo da servire come strada rotabile della larghezza non inferiore ai metri 5.50, 6.50 e 8 a seconda che si tratti di via vicinale, comunale o provinciale.

Art. 4.

I tratturi e tratturelli che saranno conservati nella loro consistenza più o meno ristretta, continueranno ad essere in amministrazione dello Stato.

Le strade rotabili che sul loro percorso saranno costruite coi fondi di entrata di cui all'art. 7, avranno la caratteristica legale di strade provinciali, comunali o vicinali, e saranno consegnate ai rispettivi enti o ai Consorzi da costituirsi, secondo i criteri e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti, perchè provvedano alla loro manutenzione.

Tanto l'iscrizione negli elenchi delle strade comunali e provinciali, quanto la costituzione dei Consorzi per le strade vicinali sono obbligatorie.

Art. 5.

Sui terreni che dopo la generale reintegra e la sistemazione di cui negli articoli precedenti, risulteranno disponibili, avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i proprietari dei fondi che fronteggiano le zone disponibili nel senso della loro lunghezza, in base al prezzo di stima, ai termini dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1865, n. 2168, escluso l'obbligo di sentire i Consigli provinciali;

b) in linea subordinata, i Comuni che facciano richiesta di tutto o di parte dei terreni disponibili, compresi nel perimetro del territorio comunale, in base al prezzo di stima, ribassato di un terzo, purchè si obblighino contrattualmente a destinare i detti beni nell'interesse delle popolazioni dei Comuni, colle norme e colle procedure delle vigenti leggi sui demani comunali.

I rimanenti terreni disponibili saranno venduti, in base ai prezzi e coi criteri e procedure delle leggi 21 agosto 1862, n. 793 e 2 luglio 1891, n. 379, sull'alienazione dei beni demaniali.

Art. 6.

I prefetti delle Provincie in cui esistano i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno la potestà di vigilare sull'integrità e conservazione dei medesimi e di reprimere gli abusi che su di essi si commettessero, seguendo le norme e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e relativi regolamenti.

I reclami contro i provvedimenti dei prefetti saranno indirizzati in sede amministrativa al Ministero delle finanze, e contro i decreti di questo Ministero gl'inte-

ressati possono rivolgere ricorso al Re, oppure reclamo in sede contenziosa al Consiglio di Stato, per giudicare anche nel merito.

Compete al Ministero delle finanze, secondo le norme e procedure del regolamento esecutivo della presente legge, la vigilanza tecnica su tutti i tratturi, tratturelli, bracci e riposi.

A tal fine il personale di custodia e d'ispezione de tratturi, ora alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio passerà alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Art. 7.

A cominciare dall'esercizio 1908-909, tutti i proventi ordinari della gestione dei tratturi di cui agli articoli 1 e 2 saranno versati in tesoreria con imputazione a un capitolo speciale del bilancio d'entrata.

Con imputazione allo stesso capitolo saranno introitati anche i proventi delle vendite privilegiate ed ordinarie e delle legittimazioni di possesso dei terreni stralciati con le operazioni successive alla reintegra, nonchè tutti gli altri proventi relativi all'azienda.

L'importo corrispondente a tale entrata sarà inscritto in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze, a cominciare dall'esercizio 1908-909 per provvedere, anche mediante mandati di anticipazione e nei limiti dei fondi dell'azienda dei tratturi, alle spese tutte dell'azienda stessa ed agli altri fini di cui all'art. 4 della presente legge, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

Art. 8.

Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi potranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli esercizi successivi, a favore dell'azienda medesima, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10.

Qualora il Ministero delle finanze, sentita la Commissione stessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno essere depositati alla Cassa depositi e prestiti e gli interessi relativi saranno considerati come proventi dell'azienda stessa, in conformità del precedente articolo. La consistenza di tali depositi sarà inserita nel rendiconto consuntivo dello Stato.

Art. 9.

Con decreto del ministro delle finanze verrà ordinato, a misura delle occorrenze, il versamento in tesoreria, totale o parziale, dei depositi di cui all'articolo precedente, da portarsi in aumento agli stanziamenti del bilancio col procedimento indicato nell'articolo medesimo. Le somme provenienti da tali depositi dovranno essere esclusivamente in aumento della dotazione dell'azienda dei tratturi.

Art. 10.

È istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione nominata per decreto Reale, presieduta dal direttore generale del demanio o da chi lo sostituisce e della quale fanno parte:

a) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della agricoltura, industria le commercio e dell'interno e un rappresentante del 'Avvocatura generale erariale;

b) un rappresentante per ciascuna delle dieci provincie interessate da eleggersi dai rispettivi Consigli provinciali anche fra estranei ai Consigli stessi.

Pel disbrigo degli affari d'ordinaria amministrazione e degli altri che saranno stabiliti dal regolamento interno, la Commissione nominerà annualmente, fra i suoi membri, un Comitato, presieduto come sopra, composto di cinque persone, tre delle quali scelte tra i membri elettivi.

Art. 11.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono:

a) deliberare circa la procedura della generale reintegra di cui all'art. 2;

b) deliberare circa l'esercizio dei diritti di prelazione spettante ai frontisti ed ai Comuni, e circa le regittimazioni dei possessi abusivi;

c) dar parere circa la costruzione delle strade otabili nella zona dei tratturi, e la classificazione delle dette strade e relativa inscrizione negli elenchi;

d) dar parere circa il modo di distribuire i proventi derivanti dalle reintegre e dalle alienazioni dei terreni disponibili ai frontisti, comuni e privati, per le costruzioni di cui alla lettera *c*), col criterio che le somme ricavate dalla vendita delle zone stralciate da ogni singolo tratturo o tratturello, dovranno destinarsi alla costruzione della nuova via che dovrà sostituirlo;

e) dar parere circa il riparto dei proventi predetti che risultino esuberanti all'impiego locale di cui alla lettera *d*) a beneficio delle strade, preferibilmente vicinali, da costruirsi sopra altri tratturi;

f) far proposte in genere per la custodia e vigilanza dei tratturi, tratturelli e strade.

Per le risoluzioni su tutte le controversie riferibili ai capi precedenti la Commissione potrà assumere, occorrendo, ed a richiesta degli interessati, le funzioni d'arbitrato, con le procedure e competenze dettate dagli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

In tali casi il presidente nominerà tra i componenti la Commissione un collegio arbitrale, composto di tre persone, due delle quali scelte fra i membri elettivi.

Art. 12.

Sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1908-909 la somma di L. 40,000, per provvedere alle spese di primo impianto e di riordinamento dell'archivio della Dogana delle Pecore esistente in Foggia.

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà a tutte le norme esecutive della presente legge, specialmente in ordine alle funzioni delle Intendenze e degli uffici tecnici di finanza ed al servizio delle guardie demaniali ed ai criteri, limiti e condizioni con cui possono effettuarsi le legittimazioni autorizzate dall'art. 2.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1908-909 le modificazioni necessarie per la esecuzione delle disposizioni precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LAVACA.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 724 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificata con le leggi n. 285 del 7 luglio 1901 e n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 483 del 14 luglio 1907;

Visto il R. decreto 3 agosto 1903 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista la legge per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, testo unico approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e il relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sull'istituzione del riscontro effettivo dei magazzini e dei depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato ed il relativo regolamento 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il R. decreto 16 agosto 1900, n. 323, col quale la farmacia centrale fu assoggettata alla legge sul riscontro effettivo;

Visti i RR. decreti 14 maggio 1905, n. 227, e 23 giugno 1907, n. 411, coi quali vengono stabiliti i modelli per le contabilità semestrali e per i conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al vincolo del riscontro effettivo;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

REGOLAMENTO
per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare.

Art. 1.

Della farmacia centrale militare.

§ 1. La farmacia centrale militare è istituita per provvedere i medicinali di maggiore importanza e di più difficile e complicata preparazione ed i materiali da medicazione che occorrono pel servizio sanitario militare territoriale e di mobilitazione.

Fornisce inoltre gli attrezzi di chimica e farmacia ed i recipienti alle farmacie degli ospedali militari che per qualsiasi motivo non possono acquistarli sul luogo.

§ 2. La farmacia centrale fornisce, autorizzata dal Ministero della guerra, ad altre Amministrazioni dello Stato i medicinali e i materiali di cui dispone.

Provvede e prepara per conto del Ministero delle finanze i sali di chinina occorrenti per la profilassi antimalarica nei comuni del Regno, a norma del R. decreto 21 maggio 1903, n. 230.

§ 3. La farmacia centrale militare funziona altresì come ufficio tecnico per studi, esperimenti ed analisi chimiche riflettenti il servizio sanitario militare, l'igiene e l'alimentazione del soldato, adempiendo gli incarichi che le vengano affidati dal Ministero della guerra, dall'Ispettorato di sanità militare e da altre autorità militari.

Art. 2.

Consiglio d'amministrazione.

§ 4. La farmacia centrale militare ha un Consiglio d'amministrazione, il quale è composto:

del direttore, presidente;

di un farmacista capo, relatore;

degli altri farmacisti capi, ad eccezione del consegnatario, membri;

dell'ufficiale contabile direttore dei conti, segretario.

Mancando il direttore fa le veci di presidente il farmacista capo più anziano fra i componenti il Consiglio.

Mancando il relatore, il presidente designa il farmacista capo che deve farne le veci.

Mancando il direttore dei conti ne fa le veci l'ufficiale contabile subalterno.

§ 5. Il Consiglio d'amministrazione e i suoi agenti sono responsabili del danaro, dei beni mobili e delle materie di ogni specie destinati al servizio dello stabilimento.

§ 6. Il Consiglio d'amministrazione tratta tutte le questioni che riguardano il governo della farmacia centrale.

Esso deve pertanto:

a) amministrare il personale della farmacia;

b) richiedere le anticipazioni di fondi e renderne conto;

c) proporre gli acquisti dei materiali occorrenti pel servizio dello stabilimento, sia per contratto che ad economia;

d) nominare un farmacista capo consegnatario del materiale della farmacia;

e) delegare a riscuotere mandati di anticipazione ed altri titoli;

f) delegare uno dei suoi componenti al collaudo dei materiali acquistati o al ricevimento di quelli provenienti da altre Amministrazioni;

g) assumere in servizio, promuovere e licenziare gli operai;

h) provvedere alle riparazioni dei materiali in carico;

i) determinare il numero delle lampade elettriche per l'illuminazione dello stabilimento ed il combustibile pel riscaldamento degli uffici;

l) proporre al Ministero la tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicazione, delle sostanze accessorie, ecc.;

m) proporre al Ministero la dichiarazione fuori uso dei materiali che non possono essere più utilizzati;

n) deliberare il risarcimento dei danni a carico dei responsabili;

o) riconoscere trimestralmente l'utile e lo scapito verificatosi nella trasformazione delle materie prime in preparati officinali e riferirne al Ministero alla fine di ogni esercizio finanziario;

p) compiere infine tutti quegli altri atti che interessino la gestione dello stabilimento.

§ 7. Non sono valide le deliberazioni se non sono presenti, oltre al presidente, almeno due degli altri componenti il Consiglio.

§ 8. Il direttore è presidente del Consiglio ed ha la direzione dello stabilimento.

§ 9. Il relatore è il principale agente del Consiglio ed il capo dell'ufficio d'amministrazione. A lui incombe in ispecial modo la vigilanza su ogni particolare di servizio per assicurarsi che tutto proceda ordinatamente e per impedire qualsiasi abuso, esigendo che le scritture siano sempre la precisa espressione dello stato di fatto e che per nessuna ragione abbia mai ad eseguirsi movimento di danaro o di materiale senza che ne sia fatto constare sui registri.

Esercita la sua azione di vigilanza sotto l'autorità del presidente del Consiglio ed ha principalmente i seguenti obblighi:

a) rappresentare in tempo al direttore ed al Consiglio i bisogni del servizio amministrativo;

b) proporre al direttore ed al Consiglio tutti i miglioramenti che ravvisa opportuni;

c) vegliare alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) accertare i movimenti di cassa e di magazzino;

e) assicurarsi dell'esattezza delle scritture e delle operazioni contabili degli altri agenti del Consiglio, convalidare gli atti e i titoli giustificativi riguardanti l'amministrazione.

§ 10. Il direttore dei conti tiene la contabilità in contanti ed in materia; coadiuva il relatore nella vigilanza sull'ufficio d'amministrazione, specialmente per quanto riguarda le operazioni contabili; provvede per le operazioni di cassa.

§ 11. Il consegnatario ha in consegna i medicinali, gli oggetti di medicazione, gli apparecchi e tutti gli altri materiali in carico alla farmacia, ne cura la custodia e fornisce al direttore dei conti gli elementi occorrenti per la tenuta della contabilità del materiale.

§ 12. Per la stipulazione di tutti gli atti compilati in forma pubblica, le attribuzioni di ufficiale rogante sono disimpegnate dal segretario del Consiglio.

Art. 3.

Custodia dei fondi.

§ 13. Per la custodia del danaro e degli altri valori, il Consiglio è provveduto di due casse forti, di cui una a tre chiavi, di congegno differente (cassa di riserva) e l'altra a due chiavi, pure di congegno differente (cassa corrente).

§ 14. Nella cassa di riserva sono custoditi il danaro eccedente gli ordinari bisogni della farmacia, i depositi dei fornitori da versarsi in tesoreria o da restituirsi, gli altri valori e i libretti di riscossione.

§ 15. Nella cassa corrente sono custoditi i fondi che, a giudizio del Consiglio, occorrono per l'ordinario servizio di cassa.

Vi sono pure custoditi gli avvisi d'emissione di mandati ricevuti dal Ministero.

§ 16. Nelle casse non si devono depositare danaro o valori di privata proprietà.

§ 17. Le chiavi della cassa di riserva sono tenute una dal presidente, una dal relatore e l'altra dal segretario del Consiglio; quelle della cassa corrente sono tenute una dal relatore e l'altra dall'ufficiale pagatore.

§ 18. Quando uno dei consegnatari delle chiavi debba assentarsi o cessi dalle sue funzioni rimette le chiavi a chi lo surroga, a norma del § 4.

Prima però si riscontrano i fondi di cassa facendo risultare tale operazione negli appositi registri.

§ 19. Nel caso che l'interessato non possa assistere a tale accertamento, deve rimettere la chiave ad un impiegato od ufficiale dello stabilimento, di sua fiducia, con l'incarico di rappresentarlo e di sottoscrivere nei registri le dichiarazioni come delegato.

Nell'atto deliberativo si fa menzione di tale circostanza.

Art. 4.

Spese della farmacia centrale militare.

§ 20. Le spese della farmacia centrale militare comprendono:

1° gli assegni agli impiegati ed ufficiali;

2° le spese per il servizio della farmacia, cioè:

a) paghe agli operai borghesi;

b) acquisto di materie prime, medicinali ed oggetti da medicazione;

c) acquisto di materiali vari (attrezzi di chimica e farmacia, recipienti, carta, etichette, cartone, astucci, scatole, casse, cassette, corda e tela per imballaggio, combustibili, ecc.);

d) spese d'ufficio (cancelleria, stampati, pubblicazioni, illuminazione, pulizia dei locali, riparazioni ai mobili, ecc.) e spese per il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi, macchinari, minute spese;

e) compensi al personale tecnico ed amministrativo per prestazioni o lavori straordinari;

f) spese per costituire e riordinare dotazioni sanitarie di mobilitazione.

§ 21. Le spese di cui ai comma b), c) e f) del paragrafo precedente vengono fatte normalmente mediante contratti, eccezionalmente ad economia nei casi sotto indicati:

a) quando si tratti di forniture per le quali infruttuosamente furono esperimentati gl'incanti, le licitazioni e le trattative private;

b) quando le provviste debbano farsi con urgenza tale da non permettere l'indugio inerente alla stipulazione ed all'approvazione di un contratto;

c) quando, per la specialità dei materiali d'acquistarsi, la provvista debba farsi necessariamente da date case produttrici o stabilimenti commerciali o industriali presso cui non sia in uso di assumere forniture con le formalità di un contratto.

La convenienza di ricorrere al procedimento ad economia nei casi suddetti è fatta risultare con atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione.

§ 22. Per ogni spesa ad economia, il cui importo superi le lire duemila, si deve chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, inviando copia dell'atto deliberativo del Consiglio.

§ 23. Per le provviste ad economia e per le spese di cui alle lettere a) e d) del § 20 sono corrisposte adeguate anticipazioni.

I compensi al personale tecnico ed amministrativo per prestazioni o lavori straordinari sono pagati con mandati diretti.

Art. 5.

Cessioni.

§ 24. La cessione dei materiali viene fatta a prezzo di tariffa alle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra; a prezzo di tariffa più il 5 per cento sull'ammontare totale alle altre amministrazioni, alle quali la farmacia centrale sia autorizzata a somministrarli.

Art. 6.

Perdite per causa di forza maggiore.

§ 25. Non può ammettersi alcuno scarico di materiali perduti, consumati od avariati per causa di forza maggiore, se questa non è accertata e provata colle forme e nei modi appresso stabiliti.

§ 26. Per rispetto alla responsabilità del Consiglio ritengonsi, in genere, casi di forza maggiore:

a) gl'incendi, la rovina di edifizi, i sinistri di mare e di ferrovia;

b) i reati contro la proprietà costituenti rapina od estorsione violenta, secondo gli articoli 406 e seguenti del Codice penale comune, o furto col concorso delle circostanze previste nei nn. 2, 4, 5 e 6 dell'art. 404 del Codice stesso;

c) i cali naturali;

d) i morbi contagiosi e le epidemie;

e) gli scoppi ed altre eventualità di servizio.

§ 27. Ogni qualvolta avvengono perdite, il Consiglio d'amministrazione, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo, se e in quale misura siano da imputarsi a causa di forza maggiore; e compila poscia un particolareggiato processo verbale del suo operato e delle sue conclusioni.

§ 28. Saranno in ogni caso compilati separati processi verbali secondo che i danni riguardano materiali o fondi in denaro.

§ 29. Nei casi di reati contro la proprietà ed in tutti gli altri casi nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il direttore della farmacia centrale ha anche l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero e di farne contemporaneamente denunzia all'autorità giudiziaria.

§ 30. I casi di forza maggiore di cui ai comma a), b) del § 26 debbono inoltre essere provati:

quelli del comma a) con una dichiarazione del comandante del presidio, tranne i sinistri di mare pei quali deve essere prodotto il testimoniale di avarie o di perdite della autorità giudiziaria, a' termini dell'art. 518 del Codice di commercio, ed uno degli esemplari della polizza di carico, come pure, se la perdita o l'avaria fu parziale, una dichiarazione dell'autorità marittima del luogo attestante quale e quanta parte dei materiali compresi nella polizza di carico andò perduta o fu danneggiata;

quelli indicati dal comma b) con un estratto autentico del verbale compilato dall'autorità giudiziaria.

§ 31. Se il Consiglio ha ammesso l'esistenza della causa di forza maggiore, i processi verbali, corredati dei documenti indicati dai paragrafi precedenti, sono inviati direttamente al Ministero della guerra.

Il Ministero se dai verbali risulta evidentemente dimostrato che i danni non sono imputabili a difetto di cure o di previdenza, rilascia in conformità dell'art. 225 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, il decreto di scarico.

Quando non sia ammessa la causa di forza maggiore si seguirà il procedimento di cui ai paragrafi 46 e seguenti.

Art. 7.

Contabilità del danaro.

§ 32. Per la gestione del danaro la farmacia centrale militare tiene distinte contabilità secondo i seguenti titoli di spesa:

a) assegni agli impiegati ed ufficiali;

b) assegni di viaggio;

c) paghe agli operai borghesi;

d) spese di cui alla lettera d) del § 20;

e) spese di cui alla lettera f) del § 20;

f) acquisti ad economia di cui al § 21.

§ 33. Nel caso di perdita di fondi per comprovate cause di forza maggiore il Consiglio di amministrazione si dà credito dell'intera somma mancata nelle contabilità che vengono volta per volta designate dal Ministero.

Art. 8.

Anticipazioni e rendiconti delle spese.

§ 34. Per provvedere alle varie spese la farmacia centrale domanda al Ministero adeguate anticipazioni con altrettante richieste quante sono le corrispondenti contabilità.

§ 35. Delle spese fatte con le anticipazioni ricevute il Consiglio d'amministrazione rende ragione al termine di ogni trimestre, trasmettendo al Ministero tanti rendiconti quanti sono i titoli pei quali vennero corrisposte anticipazioni. Su di essi la farmacia centrale si dà debito delle anticipazioni ricevute nel trimestre e credito di tutte le somme pagate.

§ 36. Il credito o debito residuale risultante dai rendiconti è riportato sui corrispondenti rendiconti del trimestre successivo sino al quarto dell'esercizio; e viene poi disposto il saldo solo per la rimanenza finale a credito che emerga dall'ultimo rendiconto.

Se risultasse qualche eccedenza sulle anticipazioni, questa è versata in tesoreria, a titolo di reintegro del bilancio, non più tardi del 30 giugno e le relative quietanze coi certificati da richiedersi contemporaneamente al versamento vengono inviate al Ministero, il quale le unisce poi al rendiconto dell'ultimo trimestre.

Art. 9.

Proventi da versare in tesoreria.

§ 37. L'importo dei materiali ceduti ad Amministrazioni non di-

pendenti dal Ministero della guerra è versato in tesoreria, man mano che viene introitato, ed imputato al capitolo del bilancio dell'entrata: *Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria prima* per ottenerne la reintegrazione al capitolo *materiale sanitario* del bilancio del Ministero della guerra.

§ 38. Il ricavato della vendita di materiali dichiarati fuori uso è versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata: *Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.*

§ 39. Le quietanze di tesoreria per i versamenti di cui ai §§ 37 e 38 e i relativi certificati debbono essere subito inviati al Ministero, avvertendo di indicare, a tergo della quietanza, la specie dei materiali cui si riferisce ed il numero della corrispondente richiesta di scarico.

Art. 10.

Contabilità del materiale.

§ 40. I materiali pel servizio della farmacia centrale sono di proprietà dello Stato e sottoposti al riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256.

§ 41. I medicinali, gli oggetti di medicatura e le sostanze accessorie sono indicati in apposita tariffa che fa parte del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.

Le macchine e gli attrezzi, gli apparecchi, i mobili e tutti gli altri materiali di uso comune occorrenti pel funzionamento dello stabilimento sono indicati nella rispettiva categoria del citato nomenclatore.

§ 42. Nelle scritture i materiali sono rappresentati a numero, o a misura, o a peso ed a valore secondo la tariffa e le norme stabilite dal nomenclatore.

Ai materiali non compresi nel nomenclatore è assegnato per valore il prezzo di acquisto.

Art. 11.

Carico e scarico dei materiali.

§ 43. Tutti i movimenti di carico e di scarico dei materiali debbono essere autorizzati dal Consiglio d'amministrazione o quando occorra dal Ministero e giustificati con i documenti prescritti dall'art. 12.

§ 44. Gli aumenti che possono avvenire nel carico sono dimostrati partitamente coi titoli seguenti:

I - acquisti dal commercio pagati direttamente con mandati sul bilancio;

II - acquisti dal commercio conteggiati sul rendiconto delle anticipazioni;

III - materiali avuti da amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra;

IV - prodotti ottenuti nelle preparazioni officinali e lavorazioni fatte fare con materie prime; materiali o parti di materiali riassunti in carico in seguito a composizione o scomposizione di oggetti già esistenti in carico; materiali che nell'appuramento dei conti siano venuti a risultare in più dell'inventario di carico; aumenti per cambio di categoria o di numero d'ordine categorico o per cambio di tariffa;

V - oggetti rinvenuti, doni fatti all'Amministrazione militare e simili;

VI - materiali avuti da altre Amministrazioni militari;

VII - oggetti provenienti da altri gruppi o servizi.

§ 45. Le diminuzioni nel carico sono pure dimostrate partitamente coi seguenti titoli:

I - materiali venduti o addebitati a responsabili;

II - medicinali, oggetti di medicatura, recipienti, ecc., ceduti agli ospedali militari;

III - materiali ceduti ad Amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra;

IV - materiali impiegati nelle preparazioni officinali, materiali o parti di essi tolti dal carico in seguito a scomposizione o composizione di oggetti già esistenti in carico; materiali da scaricarsi per cambio di categoria, di numero d'ordine categorico o di tariffa;

V - materiali perduti, smarriti o divenuti inservibili, lo scarico dei quali sia stato autorizzato dal Ministero, e materiali consumati o divenuti inservibili nei laboratori;

VI - materiali ceduti ad altre Amministrazioni militari;

VII - materiali impiegati per la formazione o modificazione o riordinamento di dotazioni sanitarie di guerra;

VIII - oggetti passati ad altro gruppo o servizio.

§ 46. I passaggi di materiali fra gli oggetti fuori d'uso possono essere resi necessari da deperimenti naturali o da cause dipendenti da incuria.

Nel primo caso lo scarico è fatto in seguito ad autorizzazione ministeriale promossa dal Consiglio d'amministrazione con apposito atto deliberativo, dal quale risulti che il deperimento non è imputabile a difetto di cura o di previdenza.

Nel secondo caso lo scarico è fatto previa dichiarazione di addebito al responsabile.

La dichiarazione di addebito è pronunziata dal Consiglio d'amministrazione tranne che si tratti di responsabilità del Consiglio stesso o del direttore, nel quale caso è fatta dal Ministero.

§ 47. È ammesso ricorso al Ministero, da proporsi nel termine non superiore ad un mese, quando la parte cui venne fatto l'addebito avesse osservazioni da fare.

In ogni caso l'autorizzazione dello scarico e la dichiarazione di addebito per responsabilità s'intenderanno sempre emesse salvo il giudizio definitivo della Corte dei conti; e sino a che non intervenga la decisione di questa, i decreti che approvano l'addebito tengono luogo di autorizzazione di scarico soltanto agli effetti contabili.

§ 48. I materiali dichiarati fuori d'uso che non possono altrimenti impiegarsi nei servizi della farmacia e che non debbano essere distrutti sono venduti a beneficio del tesoro.

Quelli che non possono essere subito alienati sono scaricati al prezzo d'inventario o ripresi in carico al prezzo d'estimo che è loro attribuito dal Consiglio d'amministrazione.

§ 49. L'importo delle robe addebitate sia con provvedimento amministrativo, sia con decisione della Corte dei conti ad agenti responsabili dev'essere versato in tesoreria a reintegro del bilancio della guerra.

§ 50. Lo scarico dei materiali consumati o divenuti inservibili nei laboratori è autorizzato dal Consiglio d'amministrazione in base a relazione del capo del laboratorio nel quale i materiali sono stati adoperati.

La relazione con un estratto della deliberazione del Consiglio che autorizza lo scarico è unita alla relativa richiesta.

Per i consumi, deterioramenti o perdite non ammessi dal Consiglio si procede all'addebito come nel precedente § 46.

§ 51. I cambi di categoria, di numero d'ordine categorico, del prezzo di tariffa o di nomenclatura del materiale sono autorizzati dal Ministero.

Nelle scritture del carico i cambiamenti della categoria o del numero d'ordine categorico costituiscono diminuzione nella categoria e numero d'ordine cui prima i materiali erano iscritti e aumento nella categoria e numero d'ordine nuovi.

I cambiamenti di tariffa costituiscono diminizione od aumento nella stessa categoria o numero d'ordine categorico.

I cambiamenti di sola nomenclatura non danno luogo ad aumenti o diminuzioni nel carico; essi sono fatti in inchiostro rosso ed in modo che appaia ancora l'indicazione della denominazione precedente, salvo a riportarli nei registri dell'anno successivo colla loro nuova nomenclatura.

Art. 12.

Richieste di carico e scarico.

§ 52. Gli aumenti e le diminuzioni nel carico del materiale sono ordinati di volta in volta dal Consiglio d'amministrazione ed ese-

guiti mediante la compilazione di richieste di carico o scarico mod. *A* (R. D. 23 giugno 1907, n. 411), datate e firmate dal relatore.

§ 53. Le richieste debbono avere un numero d'ordine continuativo per esercizio finanziario.

Si stabiliscono due serie di numeri, cioè una per le richieste di carico ed una per quelle di scarico.

§ 54. Si compilano separate richieste per ognuno dei titoli di cui ai §§ 44 e 45 e secondo le differenti cause che danno luogo ai movimenti compresi in ciascun titolo.

Le richieste debbono perciò recare anche l'indicazione del titolo cui i documenti si riferiscono.

§ 55. Nelle richieste devesi indicare l'atto del Consiglio in forza del quale si opera il carico e lo scarico e la causale della variazione.

§ 56. Alle richieste di carico e scarico sono allegate, quando ne sia il caso: in copia, le disposizioni ministeriali colle quali siano stati ordinati od autorizzati i movimenti ed i processi verbali di vendita; in originale, i decreti di scarico del Ministero coi relativi processi verbali e le dichiarazioni delle autorità superiori e gli altri consimili documenti giustificativi.

§ 57. Alle richieste relative allo scarico di materiali resi inservibili e non venduti perchè di nessun valore è unita copia dell'atto deliberativo da cui risulti siffatta circostanza. Sulle richieste che riguardano versamenti in tesoreria per vendita o cessione di materiali si deve indicare, nella colonna annotazioni, il numero e la data delle relative quietanze.

Il Ministero unisce poi alle richieste le quietanze medesime.

§ 58. Quando lo scarico si riferisce a materiali stati spediti ad altri magazzini o corpi, la richiesta è compilata all'atto in cui si spediscono le robe, ma lo scarico è eseguito solo dopo che i materiali siano stati assunti in carico dalla parte ricevente e con la stessa data del carico.

La richiesta di scarico deve essere munita di dichiarazione di ricevuta ed assunzione in carico e del bollo di ufficio del corpo ricevente.

Per i medicinali, oggetti di medicatura, recipienti, ecc., che si cedono a pagamento agli ospedali militari o ad altre Amministrazioni invece delle richieste di scarico la farmacia centrale manda apposita nota in duplice esemplare, uno dei quali è restituito con dichiarazione di ricevuta. In base a questa la farmacia centrale compila la richiesta di scarico.

§ 59. Quando avvengono trasformazioni di materie o materiali, si devono portare in diminuzione le materie prime sotto la data medesima in cui si assumono in carico gli oggetti costruiti o i nuovi prodotti e compilare quindi contemporaneamente due richieste distinte, l'una di carico e l'altra di scarico.

Le materie prime occorrenti per le trasformazioni sono prelevate dal magazzino mediante buoni rilasciati al consegnatario.

Dovranno pure essere fatti sotto la stessa data i movimenti richiesti dalla scomposizione o ricomposizione di materiali costituiti da più oggetti e quelli dipendenti da cambiamenti di categoria, numero d'ordine categorico e di tariffa.

Art. 13.

Registri del materiale.

§ 60. La gestione del materiale è tenuta in evidenza col registro riassuntivo delle rimanenze mod. *C* (R. decreto 23 giugno 1907, n. 411), che rappresenta l'inventario del materiale al primo giorno dell'anno finanziario, gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso dell'anno e dimostra il carico risultante all'ultimo giorno della gestione.

I registri di ogni nuova gestione sono iniziati riportandovi le risultanze della gestione precedente.

§ 61. I materiali vengono iscritti con l'indicazione della categoria e del numero categorico.

I materiali non compresi nel nomenclatore sono riportati al termine della categoria, assegnando ad essi un numero d'ordine in inchiostro rosso progressivo per ogni categoria.

§ 62. Gli aumenti e le diminuzioni nel carico del materiale si notano nell'elenco delle variazioni mod. *B* di volta in volta che sulle relative richieste è apposto l'ordine di carico o di scarico.

§ 63. Alla fine dell'anno finanziario si stabilisce sul registro la rimanenza del carico alla chiusura della gestione, facendo risultare, mediante apposito riepilogo, il valore complessivo del materiale esistente.

§ 64. È inoltre compilato, alla fine dell'anno finanziario, il prospetto valutativo delle variazioni dei materiali, nel quale è riportato, distintamente per titoli, il valore dei materiali compresi nelle singole richieste.

Le differenze che risultino, per l'abbandono della terza cifra decimale tra il valore complessivo dei materiali emergente dal registro riassuntivo e quello risultante dal prospetto valutativo, formano oggetto di apposito articolo nel titolo IV del prospetto stesso.

Art. 14.

Resa del conto giudiziale.

§ 65. Del materiale in carico il Consiglio d'amministrazione deve rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale mod. *D.*

Il conto è corredato del registro riassuntivo, degli elenchi delle variazioni, degli specchi numerici dei materiali aumentati e diminuiti dal carico, del prospetto valutativo, e delle richieste di carico e di scarico mod. *A* con i relativi documenti.

§ 66. Il conto giudiziale e il registro riassuntivo sono inviati al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno, gli elenchi delle variazioni e gli specchi numerici semestrali con le relative richieste di carico e di scarico sono trasmessi quelli del 1° semestre entro il mese di gennaio e quelli del 2° semestre entro il mese di luglio di ogni anno.

Il prospetto valutativo deve essere inviato insieme ai documenti del 2° semestre.

Con le contabilità semestrali è pure trasmesso un riepilogo delle richieste riguardanti i passaggi di materiali fra consegnatari.

§ 67. Delle riscossioni di somme introitate per qualsiasi motivo e non giustificate con i rendiconti delle anticipazioni, come pure dei relativi versamenti in tesoreria, la farmacia centrale rende ogni anno apposito conto giudiziale.

§ 68. Della gestione del chinino di Stato la farmacia centrale rende ogni anno apposito conto giudiziale.

Art. 15.

Massa d'economia.

§ 69. È istituita presso la farmacia centrale una massa d'economia, la quale ha le entrate e le spese specificate nei §§ seguenti.

Le spese della massa devono essere contenute nei limiti dei fondi disponibili.

§ 70. I titoli d'introito della massa sono i seguenti:

1° contributo dello Stato in ragione del 3 per cento sulle paghe che si corrispondono agli operai;

2° somme dovute per paghe agli operai e che per qualsiasi causa non furono ritirate dagli aventivi diritto nel termine di tre mesi dall'accensione del credito;

3° somme ritenute sulle paghe degli operai a titolo di multa o per le ore di licenza concesse agli individui a giornata;

4° somme ricavate dalla vendita della cenere, dei registri e delle carte non più conservabili, degli avanzi delle preparazioni che non possono in alcun modo essere utilizzati, delle spazzature ed altri eventuali proventi di simile natura;

5° gl'interessi delle somme di proprietà della massa che eccedono i normali bisogni e che per deliberazione del Consiglio d'amministrazione vengono impiegate in modo fruttifero mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti.

§ 71. I titoli di spesa della massa sono i seguenti:

1° somme già introitate alla massa a senso del n. 2 del paragrafo precedente e che vengono pagate agli aventi diritto;

2° paga o metà paga, rette d'ospedale, gratificazioni, sovvenzioni, indennità, rimborso di spese, ecc., agli individui del personale inferiore od alle loro famiglie nei casi e secondo le norme stabilite dal regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra e spese per l'igiene degli operai.

§ 72. La farmacia centrale rende conto trimestralmente degli introiti, delle spese e del fondo esistente della massa.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
CASANA.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **779** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 *bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429 e 12 luglio 1908, n. 444;

Ritenuto che, come risulta dal piano finanziario e dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'esercizio della linea Ostellato-Comacchio-Magnavacca si presume attivo, resta stabilito che a norma del combinato disposto, rispettivamente degli articoli 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444, saranno attribuiti i nove decimi della sovvenzione governativa chilometrica di L. 2800 per 50 anni a garanzia della spesa di costruzione ed un decimo a garanzia dell'esercizio della ferrovia;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 27 luglio 1908 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il rappresentante legale della Società anonima delle ferrovie e tramvie Padane, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, a sezione ridotta ed a trazione a vapore, da Ostellato al Porto di Magnavacca per Comacchio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Livorno, addì 29 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 94 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a trazione a vapore ed a sezione ridotta da Ostellato al Porto di Magnavacca per Comacchio.

Fra le loro eccellenze il prof. avv. Pietro Bertolini, ministro dei lavori pubblici, e l'avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor avv. Augusto Ferrari in rappresentanza della Società anonima delle ferrovie e tramvie Padane, delegato a stipulare come da deliberazione del Consiglio d'amministrazione della predetta Società, in data 17 luglio 1908, autenticata dal notaio dott. Federico Antonio Fenini, residente in Pioltello, inscritto presso il Consiglio notarile di Milano, qui allegata sotto il n. 1.

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede alla Società anonima delle ferrovie e tramvie Padane la ferrovia Ostellato-Comacchio-Porto di Magnavacca della lunghezza complessiva di km. 28 + 410 a binario ridotto di m. 1.00 misurato tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dall'ingegnere Rusconi Clerici in data 22 maggio 1906 colle varianti in data 15 giugno 1907, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici coi voti 13 febbraio, 16 settembre e 15 ottobre 1907, numeri 81-1098 e 1164 sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in essi contenute.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro diciotto mesi dalla stessa data.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato.

In caso d'inosservanza, il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole suddette.

Art. 6.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata di anni settanta a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concesssionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccecedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione primordiale la somma di L. 48,300 come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 85 rilasciata il 25 luglio 1908 dalla sezione di R. tesoreria di Milano.

Entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto Reale di approvazione della presente Convenzione il concessionario dovrà completare la cauzione di L. 96,552.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste. Però, agli effetti dell'art. 5, l'Amministrazione governativa avrà la facoltà di dedurre dall'importo di dette rate le somme che venissero eventualmente pagate, previa diffida, dall'Amministrazione stessa agli operai per salari non corrisposti dal concessionario.

L'ultimo quinto sarà restituito dopo il collaudo finale, che avrà luogo entro due anni dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio, salvo deduzione delle multe in cui eventualmente incorresse il concessionario per inosservanza delle clausole a tutela degli operai, e la parte rimanente potrà ancora essere trattenuta se, in seguito alle pubblicazioni degli avvisi di cui all'art. 360 della legge sulle opere pubbliche, non risulteranno tacitati i proprietari i cui beni furono espropriati o danneggiati.

Art. 8.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà per anni cinquanta la sovvenzione annua chilometrica di L. 2800 sull'intera lunghezza della linea, misurata dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Ostellato agli estremi dei binari della stazione di Magnavacca e della stazione marittima di Magnavacca.

Tale sovvenzione verrà proporzionalmente diminuita, se il costo di costruzione della linea risulterà minore della spesa prevista in L. 1,654,000.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta a linea ultimata, in base ai consuntivi regolarmente documentati, alle relative scritturazioni ed alla misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura all'esercizio della linea.

Agli effetti di tale liquidazione, nella lunghezza indicata nell'articolo 1 della presente convenzione non sarà tollerata eccedenza maggiore del 2 0[0.

Art. 9.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione sarà stabilita dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto a rate annuali posticipate, le quali potranno essere dal Governo determinate anche in modo da provvedere al pagamento dell'intera sovvenzione entro cinquanta anni dalla data della concessione.

Il pagamento della sovvenzione sarà in tutto od in parte sospeso, per i periodi di tempo nei quali, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso, o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 10.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, abbia raggiunto la somma di L. 3633 lo Stato parteciperà sull'eccedenza nella misura del 30 0[0.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 11 predetto, l'interesse legale commerciale viene riconosciuto del 5 0[0 e il capitale azionario della Società concessionaria viene approvato nella somma di L. 1,000,000.

Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0[0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 0[0.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno essere computati fra i prodotti, la sovvenzione governativa ed i contributi degli enti interessati, i quali sono stabiliti in misura non inferiore ad annue L. 15,000 per quaranta anni, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, dovendo questo restare in ogni caso a rischio esclusivo del concessionario.

Art. 11.

Contabilità.

Agli effetti degli articoli 18 e seguenti della legge 16 giugno 1907, n. 540, resta stabilito che la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio debbono essere tenuti separati e distinti da quelli di altre linee o di altre intraprese dello stesso concessionario.

Art. 12.

Riscatto.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea a termini degli articoli 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, sulla costruzione e concessione di ferrovie.

Per determinare la somma dovuta dallo Stato, dall'indennità di riscatto verrà detratta la somma costituente l'offerta degli interessati.

Resta inoltre convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4.50 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca della parte che spetta al concessionario del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 16. Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate nell'art. 6 della presente Convenzione.

La sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

Nel calcolare l'annualità di riscatto saranno detratti nei riguardi dello Stato e nella misura di cui all'art. 10 i contributi degli enti locali, verso i quali perciò il concessionario potrà ripetere il pagamento dei concorsi medesimi fino al termine della concessione e ciò senza responsabilità alcuna del Governo a causa di mancato pagamento o di negata esistenza dell'obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimente nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge viene convenuto che l'annualità verrà corrisposta pure al saggio del 4.50 per cento.

Art. 13.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato dall'art. 3 della presente convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo un anno dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito nel citato art. 4, o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 14.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza dalla concessione nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 21, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe, potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 15.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 16.

Costituzione di fondi speciali.

Non oltre dieci anni dall'apertura della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 o 12,000 rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso superà le L. 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno. Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto o di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico di armamento, passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello del materiale mobile verrà ripartito fra lo Stato ed il concessionario nella stessa proporzione nella quale stanno fra loro al momento del riscatto o della cessazione della concessione, l'eccedenza sulla quota di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi della sovvenzione chilometrica di cui all'art. 8 e la quota di partecipazione suddetta.

Art. 17.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa.

Art. 18.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessionario pagherà al tesoro la somma di annue L. 3000 durante la costruzione e quella annuale di L. 50 a chilometro durante l'esercizio.

Art. 19.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 20.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e nelle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per la esecuzione della presente Convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un Collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 21.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario, per gli effetti di questa Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Milano, sede della Società.

La sede degli uffici di Direzione e Amministrazione della ferrovia concessa sarà invece in Ferrara.

Art. 22.

Modificazioni allo statuto sociale.

La Società s'obbliga a modificare il proprio statuto secondo le disposizioni di cui appresso, entro il termine di tre mesi dalla data della presente convenzione; ove decorra inutilmente tale termine di mesi tre, la convenzione stessa si avrà per non stipulata e la Società decadrà dalla relativa concessione.

a) Art. . . . Per tutti gli effetti di legge e della presente convenzione il capitale azionario per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Ostellato-Comacchio-Magnavacca è stabilito in lire 1,000,000.

In proposito viene pure stabilito che, insieme al progetto esecutivo della linea, la Società sottoporrà all'approvazione del Governo le norme per la contabilità da adottarsi per la costruzione.

Le norme per la contabilità dell'esercizio dovranno essere sottoposte all'approvazione governativa almeno due mesi prima dell'apertura della linea all'esercizio.

b) Art. . . . . La concessionaria si obbliga fin da ora a protrarre la durata della Società sino al termine della presente concessione.

c) Art. . . . . Le deliberazioni concernenti la riduzione del capitale sociale, la fusione con altre Società, lo scioglimento anticipato della Società, l'emissione di obbligazioni ed ogni altra modificazione allo statuto sociale sono soggette all'approvazione del Governo.

d) Art. . . Agli effetti dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, si stabilisce in L. 1,000,000 il capitale azionario della ferrovia Ostellato-Comacchio-Magnavacca.

e) Art.... Salvo sempre la compartecipazione dello Stato ai prodotti della linea, a termini del presente atto di concessione, si provvederà al riparto dei proventi della linea a norma degli articoli 24 e seguenti dello statuto.

Art. 23.

Validità della Convenzione.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Art. 24.

La presente Convenzione si ha per nulla e non stipulata se prima dell'approvazione governativa e in ogni modo non oltre sei mesi da oggi non venga regolarizzato l'impegno degli enti interessati per le offerte nell'integrale loro ammontare indicato al precedente art. 10.

Fatta in Roma quest'oggi ventisette del mese di luglio dell'anno millenovecentotto.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
PAOLO CARCANO.
Il rappresentante
della Società anonima delle ferrovie e tramvie Padane
Avv. Augusto Ferrari.
Ing. Giulio Rusconi Clerici, teste.
Luigi Cappelletti, teste.
Il segretario
Ettore Giusti.

Per copia conforme ad uso interno amministrativo.

Il segretario
Giusti.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola d'applicazione per gli ingegneri in Roma

Elenco dei laureati ingegneri civili - (Sessione 1908).

1. Calvino Giovanni del fu Salvatore, da Narni (Perugia), con voti 100 e lode (*) — 2. Del Pianto Alfredo di Oreste, da Roma, id. 100 (*) — 3. Benetti Giovanni di Giacomo, da Pontremoli (Massa Carrara), id. 100 (*) — 4. Fedeli Torquato del fu Domenico, da Roma, id. 99 — 5. Gai Mario di Francesco, da Roma, id. 98 — 6. Feroldi Antonisi De Rosa Cesare di Ugo, da Roma, id. 97 — 7. Conte Ugo di Uldarigo, da Roma, id. 97 — 8. Sibilla Emilio di Domenico, da Venetico (Messina), id. 95 (*) — 9. Mascini Alessandro di Francesco, da Viterbo (Roma), id. 95 — 10. Natoli Michelangelo di Carmine, da Guastalla (Reggio Emilia), id. 95.

11. Galeone Luigi di Giovanni, da Firenze, con voti 94 — 12. Spalletti Mario di Raffaele, da Pausula (Macerata), id. 93 (*) — 13. L'Abbate Domenico di Nicola, da Roma, id. 93 — 14. Delitala Ignazio di Emanuele, da Sassari, id. 92 — 15. Finzi Pio di

(*) Conseguirono la libera scelta del tema (art. 14 del regolamento interno).

Clemente, da Ferrara, con voti 90 — 16. Niccolini Lorenzo di Eugenio, da Ponsacco (Pisa), id. 90 — 17. Borsetti Luigi di Gustavo, da Portomaggiore (Ferrara), id. 88 — 18. Di Tucci Francesco di Pacifico, da Velletri (Roma), id. 88 — 19. Sollini Gaetano di Giuseppe, da Fermo (Ascoli Piceno), id. 88 — 20. Giordano Domenico di Giovanni, da Alessandria, id. 88 — 21. Saladini Salvatore di Ercole, da Arquata del Tronto (Ascoli), id. 88 — 22. Regnoni Romualdo di Domenico, da Tivoli (Roma), id. 87 — 23. Finzi Poliuto di Dario, da Ferrara, id. 87 — 24. De Stefani Vittorio di Emanuele, da Ravenna, id. 86 — 25. Salivetto Giuseppe del fu Felice, da Roma, id. 86.

26. Rovetti Pietro di Gaetano, da Roma, id. 85 — 27. Mandolesi Giovanni di Emidio, da Grottammare (Ascoli), id. 85 — 28. Valicelli Aminta del fu Giuseppe, da Pisa, id. 85 — 29. Marconi Enrico di Pasquale, da Roma, id. 85 — 30. Bevacqua Lucio di Salvatore, da Reggio Calabria, id. 85 — 31. Lauchard Emilio di Giuseppe, da Roma, id. 85 — 32. Liccioli Mario, di Giovanni, da Firenze, id. 85 — 33. Zahami Emilio di Cesare, da Messina, id. 85 — 34. Pullini Arturo di Americo, da Reggio Calabria, id. 85 — 35. Sbriscia Fioretti Giovanni di Alessandro, da Jesi (Ancona), id. 83 — 36. Ascari Luigi di Antonio, da Monticchio (Reggio Emilia), id. 82 — 37. Boni Adolfo di Celso, da Ravenna, id. 82 — 38. Marini Agostino di Carlo, da Cagliari, id. 81 — 39. Grandi Ciro di Archimede, da Volterra (Pisa), id. 80.

40. Paris Raffaele di Paolo, da Roma, con voti 80 — 41. Venturi Aldo di Adolfo, da Modena, id. 80 — 42. Davio Giovanni di Riccardo, da Roma, id. 80 — 43. Bernardi Antonio di Paolo, da Roma, id. 80 — 44. Casaccia Giuseppe di Giovanni, da Genova, id. 80 — 45. Lorenzani Remo del fu Emanuele, da Roma, id. 79 — 46. Nini Emilio di Giuseppe, da Roma, id. 78 — 47. Vacino Eusebio di Giovanni, da Caresana (Novara), id. 77 — 48. De Luca Caio Mario di Antonio, da Nizza Sicilia, id. 75 — 49. Finocchio Tommaso di Giorgio, da Genova, id. 74 — 50. Dorrucci Augusto di Michele, da Solmona (Aquila), id. 74 — 51. Marcellini Adolfo di Giuseppe, da Ancona, id. 73.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 gennaio, in L. 100.24.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 gennaio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.40 56	101.53 56	103.28 16
3 1/2 % *netto*	102.44 69	100.69 69	102.33 10
3 % *lordo*	71.06 25	69.86 25	70.37 71

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

Visto il regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 712;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 5 posti di addetto di Legazione

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 15 marzo 1909.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato col R. decreto precitato.

In conformità poi dell'art. 4 del regolamento stesso, i concorrenti, oltrechè dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la cui prima pubblicazione conterrà altresì il programma delle materie di esame.

Roma, il 5 gennaio 1909.

Il ministro
TITTONI.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per cinque posti di addetto di Legazione.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto del 24 settembre 1908.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 marzo 1909.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° documenti che provino il possesso dell'aspirante di una rendita, sia in proprio, sia per assegno fatto dai parenti o da altri, non inferiore ad annue lire ottomila.

Questo possesso si prova:

A) Nel caso che l'aspirante abbia patrimonio proprio:

a) se il patrimonio è costituito da beni immobili, colla produzione del certificato dell'agente delle imposte, che comprovi che il possessore paga, da almeno tre anni, la tassa erariale di lire mille annue, e colla produzione dei certificati ipotecari comprovanti, in relazione con la prescritta rendita, la libertà dei fondi;

b) se il patrimonio è costituito da beni mobili, ad eccezione della rendita consolidata nominativa, parimente col certificato dell'agente delle imposte, che comprovi che il possessore paga, da almeno cinque anni, la tassa di ricchezza mobile di lire milleduecento annue;

c) se il patrimonio è costituito da rendita consolidata nominativa, con la produzione del titolo di rendita o di un certificato dell'autorità competente.

B) Nel caso che la rendita sia costituita dal padre o da altri, mediante la presentazione dell'atto pubblico all'uopo stipulato e la dimostrazione a un tempo, per parte di chi abbia costituito la rendita, del possesso della medesima mediante i documenti indicati nella lettera *A*) del presente paragrafo.

Costituita la rendita dal padre o dalla madre, la prova del possesso deve essere fatta per tante volte la rendita quanti sono i figli.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto di legazione alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto funzionari di sua scelta senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Roma, addì 5 gennaio 1909.

IL MINISTRO

Visto il regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 712;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 16 posti di addetto consolare.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 15 marzo 1909.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato col R. decreto precitato.

In conformità poi dell'art. 4 del regolamento stesso, i concorrenti, oltrechè dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la cui prima pubblicazione conterrà altresì il programma delle materie d'esame.

Roma, il 5 gennaio 1909.

Il ministro
TITTONI.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per sedici posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto del 24 settembre 1908.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 marzo 1909.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla Direzione dell'ospedale militare locale, oppure al Comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° documenti che provino il possesso dell'aspirante di una rendita, sia in proprio, sia per assegno fatto dai parenti o da altri, non inferiore ad annue lire tremila.

Questo possesso si prova:

A) Nel caso che l'aspirante abbia patrimonio proprio:

a) se il patrimonio è costituito da beni immobili, colla produzione del certificato dell'agente delle imposte, che comprovi che il possessore paga, da almeno tre anni, la tassa erariale di lire trecentosettantacinque annue, e colla produzione dei certificati ipotecari comprovanti, in relazione con la prescritta rendita, la libertà dei fondi;

b) se il patrimonio è costituito da beni mobili, ad eccezione della rendita consolidata nominativa, parimente col certificato dell'agente delle imposte, che comprovi che il possessore paga, da almeno cinque anni, la tassa di ricchezza mobile di lire quattrocentocinquanta annue;

c) se il patrimonio è costituito da rendita consolidata nominativa, con la produzione del titolo di rendita o di un certificato dell'autorità competente.

B) Nel caso che la rendita sia costituita dal padre o da altri, mediante la presentazione dell'atto pubblico all'uopo stipulato e la dimostrazione a un tempo, per parte di chi abbia costituito la rendita, del possesso della medesima mediante i documenti indicati nella lettera *A*) del presente paragrafo.

Costituita la rendita dal padre o dalla madre, la prova del possesso deve essere fatta per tante volte la rendita quanti sono i figli.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto consolare, alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della

legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto funzionari di sua scelta senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Roma, addì 5 gennaio 1909.

Programma per gli esami di concorso alle carriere diplomatica e consolare.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti varî o aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale.

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: Unioni di Stati (personali e reali; esempi) e Federazioni (Confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semi-sovranità e del protettorato. (Concetto. Rapporti dello Stato semi-sovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano. Esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: Diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (Intervento; intervento collettivo; commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe). Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originarî e derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione — Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare littorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del Congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (Negli Stati contraenti e nelle persone che hanno facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (Beneficenza e assistenza. Salute pubblica).
2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (Posta; telegrafo; telefono; ferrovie).
3. Per la protezione degli interessi economici (Commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei propri cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei propri sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) — Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra. Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato neutrale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti — Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto; mezzi di prova; ricorso in Cassazione) — Dell'ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criteri per determinarne: la sfera d'applicazione. L'art. 12 delle disposizioni preliminari Codice civile.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio.

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità 1° per origine; 2° per naturalizzazione; 3° per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi. Condizioni prescritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali o patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico. Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della filiazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle disposizioni prel. Cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principî ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale, e delle Unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. 8 delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criteri di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati o sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in cassazione per violazione di legge straniera.

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono venire estradate, e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori Reati militari. Reati politici. Modificazioni del concetto di reato politico. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Varî sistemi, e specialmente del sistema italiano — Effetti.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE

—

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi e regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadî ed effetti.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione.

Minore età e interdizione. Patria potestà e tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie.

Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione; forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione di erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; benefizio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni: forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varia specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

Modi legali e convenzionali di garentire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del paga-

mento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili. Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori. Giudizi esecutivi. Procedimenti speciali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

—

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avuto riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 Cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (art. 58 Cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni, sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione; dei naufragi e dei ricuperi; della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

DIRITTO COSTITUZIONALE

—

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche, e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali Colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.

Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.

Dualismo della Monarchia austro-ungarica.

Governo della Confederazione e istituzione del *referendum* in Svizzera.

Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.

L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia, segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed inchieste parlamentari.

Procedimenti parlamentari — Sistema degli uffici e delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti di America.

Privilegi parlamentari, ed in particolare dell'art. 45 dello Statuto.

Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del presidente del Consiglio, del Consiglio dei ministri e dei singoli ministri — Nomina e revocazione dei ministri — Loro responsabilità penale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente colle Monarchie germaniche e cogli Stati Uniti d'America.

Del potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni col legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — Istituzione dei giurati.

Dell'eguaglianza civile.

Della libertà individuale, e delle sue guarentigie in Italia — *Habeas corpus* inglese.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Della libertà di riunione e di associazione — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Del diritto di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 maggio 1871.

ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (1)

—

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione.

Costituzione organica dell'Amministrazione.

Il Re, capo dell'Amministrazione e della gerarchia amministrativa.

L'Amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'Amministrazione: legge 2 giugno 1889, art. 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, art. 1 a 18.

L'Amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sottoprefetti — Consigli di prefettura.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'Amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.

L'Amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.

Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.

Elettorato amministrativo.

Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

Gli atti dell'amministrazione.

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.

Atti di gestione — L'Amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'Amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I còmpiti dell'amministrazione.

Nozioni sommarie sui còmpiti principali.

Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — La tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — Le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — L'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — La pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.

L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione.

I mezzi dell' amministrazione.

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.

La finanza — Fonti della fortuna pubblica.

Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.

Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.

Credito e debito pubblico — Art. 31 dello statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.

Espropriazione per pubblica utilità: art. 29 dello statuto e legge 25 giugno 1865.

La difesa giurisdizionale contro gli atti illegali dell'amministrazione.

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa: legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1° maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principî generali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE

—

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.

Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.

Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dei reati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.

Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito.

Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.

Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.
2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.
3. Contro la fede pubblica, ed in specie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.
4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.
5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie.

Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato.

Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa; la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla libertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradizione.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdizione.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinari e straordinari per ottenere la riforma delle sentenze penali.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

—

Periodo I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini. La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord. Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'Impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori o grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia. Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. L'*habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione di Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi Turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i Turchi. Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie. Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopoli coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e delle Indie orientali. Madagascar. Pondichery.

Periodo II.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789)

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciata dei Gesuiti. Riforme interne.

Giuseppe I re di Portogallo. Il Marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Leghe europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele III. Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione e Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungheresi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Teresa. Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerre in Italia. Pace di Acquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Torys. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra. Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato. Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato.

Debolezza del governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca. Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e Medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prime all'Imperatore Carlo VI, poi a Don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo. Sue benemerenze civili.

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XIV. Soppressione dei Gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Mire di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia.

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il Principato di Monaco. Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi, e coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille. Compagnie del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nell'America settentrionale. Formazione degli *Stati Uniti*.

Colonie spagnuole. Acquisto della Luigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

Periodo III.

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali. Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino. Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio. Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia. Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte. Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Reno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione dell' Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico. La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il regno d'Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i 22 cantoni. La neutralità.

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandiment in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Poloniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gustavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gli inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia alla Svezia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonaparte Re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gli inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando Re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815. Il Parlamento. La Regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del Regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette Stati indipendenti. La Lombardia e La Venezia soggette all'Austria. La Valtellina rimane unita all'Italia. San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. Possedimenti asiatici. Estensione dell'Impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di S. Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

Periodo IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-22).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d'Inghilterra, Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La Giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei Principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania e nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i Principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran ministero.* La guerra d'Oriente e il congresso di Parigi. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo. L'Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell'Italia meridionale. Garibaldi ed i Mille. Da Quarto a Marsala. Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua. Proclamazione del regno d'Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e di Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d' indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia. Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia. L'impresa di Mentana.

La Francia dopo il 1849. La seconda repubblica e il secondo impero. Napoleone III. La guerra austro-prussiana con la Danimarca. La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell'impero. La terza repubblica francese.

L'Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana. Roma capitale d'Italia. Legge delle guarentigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Bretagna e il glorioso regno della regina Vittoria. La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il regno di Francesco Giuseppe I imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di San Stefano e il congresso di Berlino (1878). I conflitti e la nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell' integrità dell'impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale del Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa, e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

GEOGRAFIA

—

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole: loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criteri antropologici o linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali. Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda delle loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'india anteriore e l'Impero indobritannico — L'India posteriore, ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Le Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria, Marocco — L'Egitto ed il Sudan — La Colonia Eritrea, l'Etiopia e la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo Stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I Boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio del Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori italiani.

ECONOMIA POLITICA

—

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura e forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Ricardo e critiche alla scuola di Ricardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'imprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: Società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (Casse di risparmio, Società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; Casse-pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione della ricchezza — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di banche. Istituti di emissione e istituti di credito fondiario. Biglietto di banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamento degli istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi vari di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessori — Dazi specifici e dazi al *valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie del con-

sumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia:

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria della concia delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo di quest'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Vari tipi di vini italiani.

Oleificio — Olii italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge della popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme; liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato — Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: imposte dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di banca e quelli di Stato.

STATISTICA

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica colla geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommari di statistica monetaria; della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quella delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e previdenza; sulle associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni obbligatorie per le malattie, per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese, diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione, limiti e difficoltà di queste ricerche — Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso a sottotenente commissario della R. marina.

Il concorso per sottotenente nel corpo di Commissariato M. M. inserto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 164 del 15 luglio 1908, è prorogato al 19 aprile del corrente anno.

Resta stabilito che le domande per l'ammissione al detto concorso dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 19 marzo prossimo e l'età dei concorrenti borghesi e militari sarà determinata al 19 aprile detto.

Per le nuove domande i documenti di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 4 della notificazione di concorso (certificato di immunità penale e di buona condotta) dovranno essere di data non anteriore al 19 gennaio corrente.

Il termine di 2 anni di grado stabilito pei sott'ufficiali è prorogato al 19 aprile venturo.

Roma, 8 gennaio 1909.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — martedì, 12 gennaio 1909

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncia che i senatori De Martino Girolamo e Lioy, il primo per motivi di ufficio e il secondo per motivi di salute, scusano la loro assenza dall'odierna seduta.

(Entra nell'aula, accompagnato dal senatore-questore Don Fabrizio Colonna, S. A. R. il principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, duca d'Aosta, accolto da unanimi applausi. Il presidente, i senatori ed i ministri si alzano).

PRESIDENTE. Rivolgo a S. A. R. il Duca d'Aosta il saluto mio e quello del Senato, e l'espressione di tutta la nostra soddisfazione per vedere fra noi S. A. R. in questo momento gravissimo, in cui la sua presenza ha un altissimo significato (Applausi generali).

S. A. R. IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA-AOSTA. Ringrazio vivamente il signor presidente e il Senato tutto della gentile accoglienza fattami.

Per il mio sentimento e per il mio cuore di Principe e di italiano, non potevo mancare oggi a questa importante seduta (Applausi vivissimi e generali).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dà facoltà al relatore della Commissione speciale di leggere la relazione.

ROSSI LUIGI, relatore. In una data straziante della vita del paese, il Governo domanda la cooperazione del Senato per l'adempimento dei doveri della patria.

Un attimo della potenza degli elementi ha flagellato due nobilissime provincie, - nobilissime e care, - abbattendo molti secoli di opere e di civiltà.

Non è soltanto una sventura della gente italica; è una sventura della umanità, sicchè il grido pietoso scoppiava al di quà e al di là delle Alpi e dei mari, fondendo e confondendo, in una gara di sacrificio e di fratellanza, ogni persona, ogni classe, ogni nazionalità.

È la pietà dei vivi che tenta la rivincita dell'umanità sulle violenze della terra.

Forse non è ancor completo, nei nostri intelletti, il terribile quadro, nè preciso il concetto della grande sventura, nè ancor siamo in grado di misurare le proporzioni dell'abisso, dal cui fondo spaventoso vogliamo risorgere:

Sappiamo che il danno è immenso, e che grandi e immediate provvidenze sono necessarie.

Ed è sotto la pressione di tali impellenti necessità che il Governo, pur riservandosi, come dichiarava il presidente del Consiglio nella seduta di ieri, di completarli nel loro svolgimento di fronte a necessità evidenti, presentava alla Camera dei deputati, che li approvava, e ieri al Senato, i provvedimenti che veniamo brevemente a riassumere:

1° Si domanda innanzi tutto di prelevare L. 30,000,000 dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-1908, - per destinarle a bisogni ed opere urgenti, e riparare o ricostruire edifici pubblici distrutti dal terremoto, - derogando, per questo eccezionalissimo caso, alle norme ordinarie di contabilità;

2° di stabilire per 5 anni, a cominciare dai 1909, - ed a favore delle provincie di Reggio e di Messina e dei Comuni indicati nella legge, un'*addizionale di un cinquantesimo* alle imposte dirette, sui beni rustici, sui fabbricati (imposta principale) e sui redditi di ricchezza mobile (sez. 2^a, A^2 della cat. *A* e delle cat. *B*, *C*, *D*), meno quelli sulla rendita, nonchè alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo inferiori a una lira.

Allo stesso scopo vuolsi raddoppiata la tassa di bollo per i trasporti esercitati dallo Stato, salvo qualche eccezione per i biglietti di 3^a classe.

I proventi verranno ripartiti secondo l'art. 2 della legge;

3° l'occupazione temporanea dei beni immobili, la durata, la ricostruzione, l'indennità sono partitamente disciplinate agli articol 3, 4. E, all'art. 5, viene regolata la materia dei nuovi piani regolatori e le espropriazioni relative;

4° a salutare eccitamento d'ogni provvida iniziativa, il Governo propone altri provvedimenti d'indole finanziaria, quali quelli agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, come l'esenzione temporanea dall' imposta erariale e dai canoni di abbonamento per il dazio consumo, e opportune facilitazioni di operazioni di credito, e specialmente i mutui ipotecari al saggio massimo del 4 0[0 ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendente l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato;

5° seguono i provvedimenti eccezionali per garantire la tutela dei minorenni, orfani, o abbandonati, e dei dementi; per assicurare il ricupero dei beni secondo il diritto comune; per accertare le morti, ricostituire i registri degli uffici ipotecari, degli atti civili e giudiziari, i ruoli per la riscossione dei censi e canoni dovuti ad enti morali; per stabilire le giurisdizioni giudiziarie, modificando anche le precedenti; nominare commissari per l'amministrazione dei Comuni, anche per la durata superiore alla normale; prorogare le operazioni di leva, assicurare il funzionamento della pubblica istruzione;

6° poi vengono dedotti provvedimenti a favore dei funzionari dello Stato, compresi quelli delle ferrovie e delle famiglie dei morti o quelli resi permanentemente inabili al servizi (art. 12);

7° si domanda infine la conversione in legge dei decreti 1, 3, 6 gennaio 1909 concernenti la proroga delle cambiali scadute o da scadere dopo il 28 dicembre 1908, fino al 30 giugno 1909, l'aumento del fondo di riserva per le spese impreviste e i prelevamenti ad alcuni capitoli del bilancio della guerra.

Tale essendo il programma del Ministero, la vostra Commissione innanzi tutto considerava che non può nascere dubbio sulla necessità delle misure intese a munire il Governo delle potestà occorrenti per ricostituire, nelle abbattute Provincie, la vita civile.

Poichè a nuova vita devono risorgere, bisogna dare i mezzi del vivere. Bisogna rifare, e curare, con vigile occhio, la scelta delle località, e il modo e il sistema delle ricostruzioni.

E, poichè mal gioverebbero all'uopo le disposizioni ordinarie di procedura, il conferimento della *piena potestà* al Governo responsabile, si appalesa di una necessità indeclinabile.

Così pure sono urgenti le disposizioni date e da darsi per i bisogni immediati, le quali devono essere eseguite non soltanto in rapporto a quelli che erano poveri, ma anche a categorie che lo divennero col terremoto, quali, per esempio, i professionisti e i commercianti.

Gli orfani rappresentano, in questa grande catastrofe, il punto forse più angoscioso. A moltissimi, appena entrati nella vita, - quasi a provarne immediatamente i dolori - la madre spenta non più irradierà la culla con la fiaccola dell'amore. Sono i più miseri fra i miseri!

La Commissione ne raccomanda vivamente la scelta e l'assistenza al Governo. Raccomanda soprattutto che sia assoluto e preciso, e che abbia esecuzione, il divieto, di trasferirli fuori d'Italia.

Non pare che occorrano argomenti per segnalare la necessità delle norme proposte allo scopo di eccitare le iniziative intese alla rinascita delle provincie distrutte, e nemmeno di quelle doverosamente stabilite per le famiglie dei morti e per gli inabili al servizio.

Sono disposizioni di necessità evidente. Soltanto la Commissione raccomanderà al Governo la destinazione di uffici governativi, fin dove sia possibile, alle vittime superstiti del disastro.

Qualche osservazione sarà fatta in ordine ai provvedimenti d'indole finanziaria.

Il problema da risolvere è ben netto.

Il paese si trova in presenza di necessità ineluttabili e il Governo deve provvedere! Ma conviene farlo senza tangere la solidità del bilancio, e senza scuotere, coll'emissione di nuovi debiti, il credito pubblico; onde viene il bisogno di ricorrere a nuovi tributi.

Senonchè l'improvvisazione di nuove imposte allarmerebbe il paese, sia perchè esulerebbe da esse il carattere di temporaneità, sia perchè porterebbe maggior complicazione nel nostro sistema tributario, e ingrosserebbe le falangi dei suoi funzionari.

Così s'arriva, per via di eliminazione, ad accogliere il partito adottato dal Governo, quello d'un lieve aumento dei tributi esistenti.

Sarà un sacrificio transitorio, con durata determinata, che si chiede ai contribuenti, ad alleviamento d'una grande sventura nazionale, nel supremo interesse della patria.

Ma insieme all'approvazione delle proposte del Governo e dell'opera patriottica del presidente del Consiglio e de' suoi valorosi colleghi, vada l'espressione della commiserazione del Senato alle vittime innumerevoli, fra cui sono pure persone legate da vincoli di sangue con nostri onorevoli colleghi, e vada pure lo sfogo della gratitudine nostra a quanti, dal più alto al più umile, furono militi della pietà in questo doloroso momento (Benissimo).

Al Re, che, risospinto dal suo spirito generoso, e da un felice intuito dei doveri di capo dello Stato, accorreva in quella sede del dolore a portarvi il presidio e il prestigio del suo altissimo patrocinio (Applausi).

Alla Regina che ne seguiva le sorti, anche fra quelle miserie, e

che sostituiva al manto reale la veste della suora di carità (Applausi) - all'esercito e alla marina, sempre pronti ad ogni sacrificio - alle marine straniere, che trasformarono in asili ospitalieri, nelle acque d'Italia, i loro terribili ordigni guerreschi, ai principi nostri (Applausi) - ai capi d'ogni nazione - ai più umili figli del popolo - che dico, al popolo? ai popoli d'ogni parte, che, trasportati da un'onda di sentimento umanitario, prodigarono eroismi e soccorsi a questa travagliata terra latina, rinvigorendo, nella grande solidarietà degli affetti, la fratellanza dei popoli (Approvazioni generali).

Con queste premesse e con questi sentimenti, come atto di doverosa solidarietà e fratellanza, e al fine supremo d'iniziare la resurrezione delle devastate città, la vostra Commissione si onora di proporre al Senato, a voti unanimi, l'integrale approvazione del disegno di legge in esame (Applausi unanimi e prolungati).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ARCOLEO. Ieri le parole eloquenti del presidente, del capo del Governo commossero i nostri cuori ed espressero la solidarietà della Corona, del Parlamento e del paese. Oggi siamo chiamati dall'alto dovere di assemblea legislativa.

Ma questa legge non si discute; essa dimostra il sollecito intervento dei poteri dello Stato per alleviare una sciagura che non ha nome. È l'eco di un immenso dolore, ma insieme è l'indice di un risveglio nella grande anima nazionale.

L'ordine del giorno, firmato da moltissimi senatori, vuol riaffermare la solidarietà tra il Governo, il Parlamento e il paese; ma vi ha una parte che intende esprimere la profonda riconoscenza verso persone auguste che sono la forza delle istituzioni, il centro della nostra grande unità, il palpito più vivo dell'anima nostra (Applausi).

Questo sentimento unanime, che oltrepassa ogni formalismo, non può essere espresso che per acclamazione. E però propone che in tal modo il Senato esprima e dimostri, in questi momenti supremi, in cui la grande solidarietà umana s'innesta con un sentimento profondo d'italianità, che la voce dell'Assemblea è la voce stessa di tutta la nazione (Applausi unanimi e prolungati).

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno, firmato da 115 senatori:

« Il Senato, nell'intraprendere, col pensiero alla patria, l'esame dei provvedimenti intesi a risollevare le sorti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, rende omaggio e riverente plauso alle LL. MM. il Re e la Regina, a S. M. la Regina Madre ed ai Principi Reali, primi a portar sollievo sul luogo del disastro; al Governo, all'esercito, alla nostra marina, alle nazioni ed alle marine straniere, che con generosa abnegazione si adoprarono a riparare all'immensa sciagura che commosse tutte le genti civili.

« Rattazzi — Bava-Beccaris — S. Cannizzaro — Municchi — Astengo — Cefaly — L. Rossi — Finali — Cavalli — Veronese — F. Todaro — Paternostro — E. Piaggio — F. Durante — Ugo Pisa — Borgatta — Inghilleri — Di Camporeale — V. Riolo — Arrivabene — G. Frigerio — Cittadella-Vigodarzere — Gessi — Vaccaj — G. Sonnino — Pier Desiderio Pasolini — Francesco Mele — Francesco Compagna — Giacomo Barzellotti — Gerbaix De Sonnaz — B. Zumbini — A. Di Prampero — G. Cadolini — G. Consiglio — Lorenzo Tiepolo — R. Biscaretti — Fabrizi — Pasquale Villari — Giannetto Cavasola — Parpaglia — L. Di Collobiano — Visocchi — Enrico d'Ovidio — Visconti-Venosta — Giacomo Sani — Cesare Salvarezza — Cibrario — Annaratone — Lanza — R. Morra — Vischi — F. Mariotti — Pirro Aporti — Paternò — L. Luciani — Antonio Fiocca — O. Quarta — P. d'Ajala-Valva — A. Pierantoni — E. Pedotti — O. Tournon — M. Lamberti — Majnoni — Colonna Prospero — Fabrizio Colonna — E. Sacchetti — Tassi — P. Blaserna — G. Pasolini-Zanelli — Giov. Lucchini — Giuseppe Vigoni — Tommaso Senise — Caravaggio — Ippolito Niccolini — G. Mezzanotte — Carlo Mazzolani — [illegible] — [illegible] — G. Borgnini — N. Balenzano — [illegible] — [illegible] — Novaro — Del Giudice — Gualterio — Figoli des Geneys — L. Reynaudi — A. Tornielli — Alberto Cerruti — Edoardo Maragliano — Lojodice — Engel — Melodia — Primerano — N. Canevaro — E. Conti — Giovanni Mariotti — De la Penne — Buonamici — Dini — Penserini — Papadopoli — Antonio Civelli — Giacomo Levi-Civita — Facheris — Saladini — Alberto Dallolio — Luca Beltrami — Augusto Righi — Pietro Ellero — Ottavio Serena — Carlo Aventi — Di Terranova — Greppi — Di Carpegna ».

PRESIDENTE. Il Senato non indugerà a manifestare il suo sentimento sulle proposte del relatore della Commissione, del senatore Arcoleo e degli altri 115 nostri colleghi per acclamazione.

(Nel pronunziare le ultime parole il presidente si leva in piedi. Con lui si alzano S. A. R. il Duca d'Aosta, tutti i ministri ed i senatori; unanimi e prolungati applausi).

L'ordine del giorno è approvato per acclamazione.

COLOMBO. Svolge, anche a nome dei suoi colleghi Villari, Blaserna, Canevaro, Cerruti Alberto, Sani, Visconti Venosta, Cavasola, Bava Beccaris, Paternò, Oliveri, Astengo, Facheris, Todaro, Cannizzaro, Caetani, Borgnini, Camporeale, Durante, Riolo, De Giovanni, Serena, Municchi, Balenzano, Biscaretti, Visocchi, Bonasi, Sacchetti, Vigoni Giuseppe, Badini, Dallolio, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, al fine di favorire la ricostruzione di Messina, Reggio e delle altre città distrutte o danneggiate dal terremoto, confida che cogli ulteriori provvedimenti che dovranno adottarsi, si concedano ai danneggiati facilitazioni conformi a quelle portate dalla legge 31 maggio 1887, n. 511, a favore dei danneggiati dal terremoto in Liguria ».

Spiega che la legge 31 maggio 1887, come altre precedenti, concesse a tutti i privati indistintamente una anticipazione ipotecaria per cinque anni assolutamente gratuita, per poter ricostruire o riparare le proprie case distrutte o danneggiate; ed inoltre stabilì che per venti anni successivi queste anticipazioni dessero luogo ad un vero mutuo ipotecario, al pagamento dei cui interessi concorse lo Stato.

Rileva che nell'art. 7 del presente sono concessi mutui di favore e lo Stato concorre a pagarne gli interessi; ma questa disposizione va estesa a tutti indistintamente, anche a coloro che, in seguito al disastro, sono ridotti nella miseria più squallida, e non sono in grado di pagare interessi anche minimi.

Poichè, come dimostra la storia, è inutile opporsi a quel sentimento che induce ogni uomo a rimanere nei luoghi dove è nato e dove ha passato la vita, è necessario dar modo a tutti quegli infelici superstiti alla sciagura, di costruire o riparare la propria abitazione.

Osserva poi che nella legge da lui ricordata è fatto obbligo a coloro che vengono favoriti dalle sue disposizioni, di uniformarsi alle prescrizioni di una Commissione nominata dal Governo, e ciò allo scopo che gli edifici di nuova costruzione siano fatti in guisa da poter resistere, per quanto è possibile, all'azione di terremoti anche violenti.

Di ciò vi è un accenno nell'art. 7 del presente progetto e l'oratore ne dà lode al Governo, facendogli in pari tempo viva raccomandazione che la Commissione da nominarsi, si ponga al corrente di tutti gli studi che già si sono fatti in proposito.

Ricorda come in tutti i paesi americani di lingua spagnola le case si fabbricano con speciali sistemi; e come anche al Giappone siano stati fatti profondi studi ed esperimenti al riguardo.

Ritiene poi che non solo coloro che vorranno godere dei mutui di favore, ma tutti i cittadini, dovranno essere sottoposti alle norme che saranno opportunamente indicate dalla Commissione; e ciò per evitare che altri flagelli, che l'oratore augura siano lontani dalla nostra patria, producano risultati così disastrosi come quelli oggi lamentati da tutto il mondo civile.

Conclude esprimendo la fiducia che il presidente del Consiglio accetti l'ordine del giorno, o dia almeno affidamenti tali che valgano ad [illegible] il paese (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ricorda che negli ultimi anni l'Italia è stata funestata da una serie di

disastri per inondazioni e terremoti. In occasione di essi e Governo e Parlamento avvisarono ai provvedimenti e ai mezzi per riparare ai danni avvenuti.

Le leggi per rimediare ai disastri cagionati dalle inondazioni nell'Alta Italia o dal terremoto nella Liguria, contenevano disposizioni diverse da quelle portate dal disegno di legge in discussione; ma le leggi successive relative ai provvedimenti per i terremoti della Calabria, modificavano profondamente quelle disposizioni, secondo che consigliava il risultato della esperienza fatta.

Dimostra quali siano i vantaggi che il disegno di legge fa ai superstiti del terribile cataclisma per la ricostruzione delle loro case, e come il non concedere il contributo dello Stato a coloro i quali, indipendentemente dai danni del terremoto, abbiano ancora un reddito imponibile di 5000 lire, non sia contrario al sentimento di equanimità che ha sempre inspirato il Governo.

Con ciò non è escluso che un ulteriore esame dei molteplici e urgenti problemi, che il Governo è chiamato a risolvere, non possa consigliare altre facilitazioni; ma egli chiede che se il Senato votasse un ordine del giorno, che suonasse promessa di altra legge portante maggiori favori, accadrebbe che nessuno più costruirebbe.

Promette che se l'esperienza dimostrerà che nel disegno di legge vi siano lacune o errori, vi riparerà, ma non può accettare un ordine del giorno, che imporrebbe al Governo impegni, dei quali sul momento non può valutare la portata.

Invita pertanto il senatore Colombo a voler consentire che il suo ordine del giorno sia trasformato in una raccomandazione.

Dichiara poi di essere d'accordo col senatore Colombo per ciò che si riferisce alle norme per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati.

La Commissione che sarà istituita per decreto Reale al fine di dettare tali norme, dovrà occuparsi, oltre che del problema puramente architettonico, anche dell'altro relativo alla natura del suolo su cui debbano ricostruirsi gli edifici.

Concludendo crede superfluo raccomandare al Senato il disegno di legge, il quale riveste il carattere della massima urgenza, e non pretende menomamente di risolvere tutti i complessi problemi ai quali deve provvedersi (Approvazioni).

COLOMBO. Comprende ed apprezza le ragioni per le quali il presidente del Consiglio gli ha chiesto di non insistere nell'ordine del giorno, e, interpretando il pensiero degli altri proponenti, lo ritira, ed esprime fiducia nel presidente del Consiglio, il quale prenderà tutte quelle provvidenze che gli saranno consigliate dall'esperienza (Approvazioni).

Confida che esso darà alla Commissione il più ampio mandato per ciò che si riferisce alla stabilità degli edifici da ricostruirsi.

TODARO. Come messinese, egli che accorse fra i primi all'annuncio dell'immane disastro, sente il dovere di esprimere al Governo tutta la gratitudine dei superstiti per ciò che esso ha fatto, e per le intenzioni che ha manifestato a pro' dei superstiti e per le due nobili e patriottiche città distrutte; intenzioni che superano di gran lunga la portata dell'ordine del giorno da lui sottoscritto.

Esprime anche i sentimenti della più profonda gratitudine alle LL. MM. il Re e la Regina, i quali, nell'inconcepibile disastro, si mescolarono coi più umili nel portar soccorso agli sventurati.

Ringrazia e manda un saluto all'esercito, alla marina ed ai marinai esteri, specialmente ai russi ed agli inglesi, che primi accorsero ad apprestare efficaci soccorsi (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 5.

VISOCCHI. Parla sull'articolo sesto e nota che in questo momento di slancio universale per soccorrere i superstiti, non si è pensato di fare una statistica completa dei superstiti stessi (Rumori, commenti).

Non si sono ancora aperti dei registri sui quali vengano annotati, non solo il nome e il cognome dei superstiti, ma la loro condizione, la loro professione, il numero dei componenti la famiglia, ecc.

Richiama su di ciò l'attenzione del Governo, perchè crede che un censimento sollecito dei superstiti sarebbe utilissimo, non solo per ricostituire lo stato civile, ma per assicurare a tutti la loro proprietà ed un'equa distribuzione dei sussidi.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Da vari giorni ha già trasmesso una circolare ai prefetti perchè curino l'accertamento dei superstiti, e rileva che già alcuni Comuni hanno inviato degli schedari riempiti dai profughi. Spera che tra breve si potrà avere l'indice completo di tutti i profughi e che essi potranno ritornare, fra pochi giorni, nei Comuni ove i danni furono minori.

Assicura inoltre il senatore Visocchi ed il Senato che il Governo si è preoccupato anche della questione degli infanti.

Ricorda a questo proposito che si è costituito un Comitato centrale, di cui S. M. la Regina ha accettato l'alto patronato. Anche questo lato del problema non sarà dal Governo trascurato in nessun modo (Approvazioni).

L'art. 6 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli da 7 a 15 ultimo del progetto.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi discusso.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Presentazione di relazione.

SACCHETTI. Presenta la relazione sul progetto di legge per le antichità e Belle arti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Votanti	183
Favorevoli	182
Contrari	1

(Il Senato approva).

(Applausi).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 16.50.

(Tolta la seduta, S. A. R. il duca d'Aosta prende commiato da S. E. il presidente del Senato e dagli altri membri della presidenza. Il presidente, insieme ai senatori segretari ed ai senatori questori, accompagna S. A. R. all'uscita dell'aula, salutato da nuovi applausi dell'assemblea).

Comunicazione della segreteria.

Hanno preso parte alla votazione a scrutinio segreto, i seguenti senatori:

S. A. R. il principe Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta.

Albini — Annaratone — Aporti — Arcoleo — Arrivabene — Astengo — Aventi.

Baccelli — Badini-Confalonieri — Balenzano — Balestra — Barracco Giovanni — Barzellotti — Bava-Beccaris — Beltrami — Bensa — Bettoni — Biscaretti — Blaserna — Bodio — Bonasi — Borgatta — Borgnini — Buonamici.

Cadolini — Caetani — Camerini — Canevaro — Cannizzaro — Caracciolo di Castagneta — Caravaggio — Casana — Cavalli — Cavasola — Cefaly — Cerruti Alberto — Cerruti Valentino — Cibrario — Cittadella — Civelli — Colleoni — Colombo — Colonna Fabrizio — Colonna Prospero — Compagna — Consiglio — Conti — Corsini — Cruciani-Alibrandi.

Dallolio — D'Ancona — D'Antona — D'Ayala-Valva — De Gio-

vanni — De La Penne — De Larderel — Del Giudice — De Martino — De Renzi — De Seta Enrico — De Sonnaz — Di Broglio — Di Camporeale — Di Carpegna — Di Collobiano — Di Frasso — Dini — Di Prampero — Di Terranova — Doria Pamphili — D'Ovidio Enrico — Durante.

Ellero — Engel.

Fabrizi — Facheris — Faina Eugenio — Fava — Fecia Di Cossato — Ferrari — Figoli — Finali — Fiocca — Foà — Frigerio.

Gessi — Grassi — Greppi — Guala — Gualterio — Guglielmi.

Inghilleri.

Lamberti — Lanza — Levi Ulderico — Levi Civita — Lucchini Giovanni — Lucchini Luigi — Luciani.

Majnoni D'Intignano — Malaspina — Malvano — Manassei — Manfredi — Mangiagalli — Maragliano — Mariotti Filippo — Mariotti Giovanni — Martuscelli — Massarucci — Mazzolani — Mele — Melodia — Mezzanotte — Mirabello — Monteverde — Morandi — Morra — Mosso — Municchi.

Niccolini — Novaro.

Odescalchi — Oliveri — Orengo.

Pagano — Paladino — Papadopoli — Parpaglia — Pasolini — Pasolini-Zanelli — Paternò — Paternostro — Pedotti — Pellegrini — Pelloux — Penserini — Petrella — Piaggio — Pierantoni — Pisa — Primerano.

Quarta.

Rattazzi — Reynaudi — Righi — Riolo — Rossi Angelo — Rossi Giovanni — Rossi Luigi — Roux — Ruffo.

Sacchetti — Saladini — Saletta — Salvarezza — Sani — Schupfer — Scialoja — Senise Tommaso — Serena — Sismondo — Sonnino.

Taiani — Tassi — Taverna — Tiepolo — Tittoni — Todaro — Tommasini — Tornielli — Tournon.

Vaccaj — Vacchelli — Veronese — Vigoni Giuseppe — Villari — Vischi — Visconti-Venosta — Visocchi — Volterra.

Zumbini.

DIARIO ESTERO

La smentita data, ieri l'altro, dal Governo turco alla notizia che la Porta non avrebbe accettato le proposte dell'Austria-Ungheria, già significava che essa era disposta ad accoglierle. Le ultime notizie confermano tale fatto ed un dispaccio da Costantinopoli, 12, al *Correspondenz Bureau*, reca:

« Il Gran Visir ha comunicato ufficialmente all'ambasciatore d'Austria-Ungheria, marchese Pallavicini, che ha discusso l'offerta dell'Austria-Ungheria con i suoi colleghi e che il gabinetto la ha accettata ».

I corrispondenti dei giornali inglesi da Costantinopoli telegrafano interessanti particolari sull'accettazione della Turchia, e quello del *Daily Telegraph* dice:

« Nel Consiglio dei ministri che si è riunito ieri non si è venuti a nessuna decisione definitiva riguardo all'offerta austriaca dei due milioni e mezzo di lire turche come compenso per i dominî dello Stato nella Bosnia ed Erzegovina. I ministri vollero prima vedere quale attitudine prendesse la stampa e scoprire l'opinione della nazione; ma la stampa oggi non conoscendo i particolari dell'offerta austriaca non fa nessun commento.

« Tuttavia la notte scorsa, dopo il Consiglio dei ministri, io ebbi una intervista con un membro del Gabinetto il quale mi fece sapere che i ministri considerano l'offerta fatta dall'Austria come insufficiente, ma che probabilmente finiranno per accertarla per porre fine a questa questione e rendere possibile al Governo di volgere la sua attenzione a tanti altri problemi che si fanno sempre più pressanti ».

Tutta la stampa si occupa di queste trattative, che riuscendo, come pare, in gran parte assicurerebbero la pace europea; si spera che domani il Parlamento turco darà la sua approvazione all'operato del Governo e così l'accordo potrà presto compiersi fra la Turchia e l'Austria-Ungheria. Questa soluzione del nodo balcanico, per la parte che riguarda la Bosnia e l'Erzegovina fa ritenere che presto si potrà avere anche l'altro fra la Bulgaria e la Turchia, e così ogni ragione di dissidio sarebbe eliminata.

Tali soluzioni pacifiche non sembrano riuscire gradite alla Serbia, che vede per esse sparire ogni probabilità di compensi territoriali; però essa spera ancora nella Conferenza.

Un dispaccio da Belgrado, 11, al *Piccolo* di Trieste, dice:

« La notizia dell'imminente intesa austro-turca ha prodotto qui cattiva impressione. I giornali governativi non accennano alla ripresa delle trattative da parte dell'Austria-Ungheria a Costantinopoli; gli altri giornali dicono che l'Austria-Ungheria ha capitolato davanti alla Porta, ed esprimono la speranza che la Porta, ma in particolare i giovani turchi, non accetteranno tale mercato vergognoso, soggiungendo che del resto l'Austria-Ungheria non riuscirà a cancellare il carattere europeo della questione dell'annessione ».

***

Il *Matin* pubblica il resoconto di una intervista che il suo corrispondente di Belgrado ebbe domenica scorsa con il ministro degli affari esteri Milovanovitc e dice di averlo trovato che sfogliava i giornali austriaci che amaramente lo attaccavano per il suo discorso alla Scupcina.

Il Milovanovitc fece al corrispondente le seguenti dichiarazioni:

« I serbi della Bosnia-Erzegovina che hanno le stesse aspirazioni dei serbi di Serbia, i quali alla loro volta hanno le stesse aspirazioni dei serbi del Montenegro, esigono il diritto di svilupparsi liberamente. Quale sarà la decisione dell'Europa? Questa dovrà finalmente risolvere la questione della Bosnia e dell'Erzegovina; ma noi non ne sappiamo nulla. Davanti alla Scupcina non ho fatto che esporre ciò che è necessario alla nazione serba dal punto di vista della sua esistenza e del suo diritto incontestabili. Ci hanno rimproverato che una tale esposizione dei nostri bisogni e dei nostri diritti costituiva una manifestazione ostile contro l'Austria. Come si può dir ciò? Benchè noi non siamo nemici dell'Austria, abbiamo però prima di tutto la coscienza dei nostri interessi. Certamente il nostro desiderio più ardente sarebbe di attuare il nostro programma in armonia con quello dell'Austria nei Balcani, ma questo sentimento non può in alcun modo ostacolare la nostra aspirazione all'esistenza come nazione. Perciò sarebbe desiderabile che l'Austria adottasse a nostro riguardo un'attitudine amichevole e che la Monarchia non si levasse per minacciare, ma piuttosto per proteggere i nostri interessi e i nostri diritti nazionali ».

Dopo altri discorsi, d'indole individuale, il ministro aggiunge:

« Notate che finora non ho formulato un programma serbo: quello in questione è il primo che io abbia esposto. Non ho fatto finora che discutere alcune idee

o eventualità. Ho soprattutto discusso la questione dei compensi e ciò al solo scopo di definire quali sono i compensi che abbiano qualche valore per la nazione serba, se l'arbitrato delle potenze entrasse in questa via. Perchè dunque l'Austria mi accusa ora di abbandonare la mia politica? E' d'altronde un fatto conosciuto da tutta Europa che la stessa Austria ha dichiarato che i compensi che ho chiesto per la Serbia non possono in alcun modo entrare in discussione. L'integrità del programma serbo, che impegna la nazione e il Governo, e i compensi eventuali, di cui si è parlato dalla stampa, sono due cose affatto distinte ».

***

Ieri, a Cristiania, venne riaperto lo Storthing norvegese.

Il discorso del Trono constata le buone relazioni della Norvegia colle potenze estere: annuncia che l'esercizio corrente si chiuderà con un notevole avanzo. Dice che il Governo prepara un progetto di legge relativo alla costruzione di una flotta per la difesa nazionale.

***

Si telegrafa da Londra, 12:

« Il corrispondente del *Daily Telegraph* a Fez fu ricevuto da Mulay Hafid.

« Il Sultano gli disse che, appena risolte le questioni internazionali, egli si consacrerà agli affari interni del paese. La prima cura sarà di togliere assolutamente di mezzo il Roghi, e non avrà riposo finchè questi non sarà stato catturato o ucciso. Migliorerà le strade e ne farà delle nuove; farà costruire dei ponti sui torrenti che intralciano tanto le comunicazioni.

« È insomma desideroso di fare il necessario per garantire la sicurezza degli europei che vogliono viaggiare nel Marocco.

« Molto probabilmente trasporterà la sede del suo Governo a Marrakesch ».

Il terremoto in Calabria e Sicilia

Il tempo continua pessimo a Messina. L'acqua in questi giorni è caduta a torrenti, ostacolando il lavoro.

Le scosse continuano frequentemente. Ieri l'altro alle 4.30 e alle 7.17 ve ne furono due forti, che però non produssero panico, essendosi la popolazione ormai abituata ai movimenti del suolo.

I registri dello stato civile sono andati assolutamente distrutti, non solo in seguito alla rovina del Municipio, ma specialmente a causa dell'incendio che imperversò dopo il terremoto. Però esiste alla procura del Re un duplicato dei registri stessi e, da osservazioni fatte dal procuratore del Re, cav. Cosentino, sembra debbano trovarsi intatti.

Così i superstiti di Messina potranno ricostituire il loro stato civile.

Il generale Mazza telegrafa da Messina al presidente del Consiglio dei ministri che, malgrado le ricerche più diligenti, nessuno fu più estratto vivo dalle macerie.

Continua la *sepoltura dei cadaveri*.

Fu disposto anche per la distribuzione dei viveri nell'interno della città fino a che non saranno costruiti appositi baraccamenti esterni, la cui costruzione viene affrettata per quanto è possibile.

Procede sollecitamente la costruzione di baracche per gli uffici e per la sistemazione delle truppe nella dislocazione provvisoria intorno alla città.

Le truppe di terra sono coadiuvate dagli equipaggi delle navi nella costruzione di baraccamenti e nell'assistenza.

Nelle zone rispettive la marina provvede al trasporto e sbarco dei viveri, medicinali e materiale da costruzione.

È attiva la distribuzione dei soccorsi da parte di Comitati nazionali ed esteri.

Sono giunti a Messina il senatore Frola ed il generale Cerri del Comitato torinese per concretare la distribuzione più conveniente dei soccorsi a Messina e dintorni.

I magazzini del circondario di Messina provvedono ogni giorno complessivamente 64 mila razioni alle popolazioni.

Per assicurare la regolare distribuzione dei viveri e del legname è stato disposto che le richieste siano presentate dal sindaco di ciascun Comune per tutti i suoi amministrati e sia egli incaricato della distribuzione.

*** Il tribunale di guerra a Messina è riuscito così composto:

Presidente: il colonnello dell'89° fanteria cav. Ferri — giudici: il tenente colonnello del genio cav. Paolantonio, il maggiore dei bersaglieri Poracco, il maggiore di artiglieria Diliberto, il capitano di artiglieria Bianco, il capitano dei bersaglieri Bivona — giudici supplenti: il maggiore del genio Passapinoni, il maggiore di fanteria Genna, il capitano di fanteria Congano, il tenente di fanteria Pedrotti e il sottotenente di fanteria Marrone.

Avvocato fiscale militare: Chiapironi avv. Lionello — primo avvocato fiscale: Dessy avv. Francesco — segretari: Agus avv. Alfredo, Cavallaro dott. Andrea e dott. Finiti.

Il tribunale terrà udienza giovedì e venerdì prossimi, per giudicare 14 imputati di furti e di oltraggi. Nessun soldato si trova fra i giudicabili.

*** È partita da Messina, per ritornare a Firenze, la Scuola di applicazione di sanità militare, che giunse a Messina il 30 dicembre e fu posta con tutti i suoi ufficiali sotto la direzione del colonnello medico Morino, per prestare soccorso ai feriti.

Ufficiali ed allievi gareggiarono di zelo nel compiere l'opera pietosa. Il generale medico Ferrero, direttore dei servizi sanitari, dando loro il saluto di commiato, ebbe calde parole di encomio per tutti, felicitandosi che la Scuola di applicazione abbia dato una nuova e splendida prova.

*** Fu ricostituito a Messina il servizio di assistenza sanitaria per la popolazione civile con l'assunzione di quattro medici condotti per la città e di altri diciassette per il suburbio. Si va ripristinando il servizio di vigilanza sanitaria con l'assunzione di due medici condotti dei dintorni e dell'ufficiale sanitario.

Si va intensificando il servizio di nettezza pubblica, di disinfezione e di seppellimento con personale civile adibendovi sessanta agenti sotto la diretta direzione dei superstiti dell'ufficio di igiene.

Accompagnato dalle autorità locali il comm. Lutrario, della Direzione generale della sanità, ha scelto l'area su cui sarà impiantato il primo nucleo di padiglione Doker da adibirsi ad uso ospedale civile. Accanto sorgerà la stazione di disinfezionamento nella quale sarà adibita la stufa « Thursfield » qui esistente.

Fra qualche giorno comincieranno a funzionare tre farmacie civili.

Le condizioni sanitarie della popolazione civile continuano soddisfacenti.

Il commissario del municipio, De Berardinis, il colonnello del genio militare, il prof. Lutrario, il comandante dello Stato maggiore Graziani ed il deputato Micheli si recarono a scegliere la località più adatta nelle vicinanze della città per iniziare la costruzione di baraccamenti capaci di dar ricovero a tremila superstiti.

Il comando generale passa dal piroscafo *Duca di Genova* sul piroscafo *Sardegna*.

Il tempo continua variabile. Non sono state ieri avvertite nuove scosse.

Continua a manifestarsi la vita della nuova città.

Prosegue l'esportazione degli agrumi; i rivenditori vanno attorno vendendo latte, verdure e commestibili; si apre all'esercizio qualche rivendita improvvisata, specialmente bettole, in vari punti della città, in mezzo alle rovine.

Si tenta il ricupero del materiale scientifico dell'Università.

*** Il prof. Riccò dell'osservatorio di Catania, tornato dalla Calabria, ha constatato che anche la banchina e i fabbricati attigui all'approdo del *ferry-boat* di Reggio sono molto abbassati. La punta della nuova gettata è sotto il mare.

Il maremoto del 28 dicembre ha raggiunto metri 3.25 a Villa San Giovanni, 3.80 a Pellaro ed a Lazzaro anche di più; a Messina 2.30 ed a Catania 2.70.

I danni prodotti dal terremoto a Reggio ed a Villa San Giovanni sono alquanto minori di quelli prodotti a Messina.

I capitani marittimi confermano che sono avvenute variazioni nel fondo dello stretto.

*** Si sono formati a Reggio Calabria quattro Comitati per organizzare quattro posti di cucine economiche che saranno impiantati uno nell'asilo infantile, uno al conservatorio della provvidenza, un altro al seminario e l'ultimo nella borgata Sbarre.

Ogni Comitato dovrà fornire non meno di tremila boni di cui un decimo dovrà essere devoluto ai poveri e gli altri nove decimi saranno distribuiti a pagamento.

I boni danno diritto a razioni composte di minestra, pane e carne.

Gli stessi Comitati provvederanno alla distribuzione degli indumenti pervenuti mediante il piroscafo *New York* che si trova ancorato in rada a disposizione del generale Mazzitelli; questi ha preso gli opportuni accordi col commissario prefettizio Cerboni perchè gli indumenti pervengano alle famiglie prive di tutto.

È arrivato il *Daniele Manin* con 80,000 tavole e provviste di ogni genere del complessivo valore di 300,000 lire, mandate dal Comitato veneto-trentino.

L'inviato del Comitato bergamasco Pro-Calabria Giosuè Magni si è recato a San Roberto Calabro per coadiuvare l'impianto dell'ospedale n. 7 della Croce Rossa, sezione Bergamasco; in quell'ospedale sono state compiute importantissime operazioni chirurgiche.

La squadra dei pompieri di Bergamo ha operato parecchi salvataggi.

È attesa un'altra rappresentanza del Comitato bergamasco per la distribuzione del materiale di soccorso che comprende anche 600 coperte.

Si attende il marchese Nunziante, consigliere d'amministrazione delle ferrovie per esaminare i provvedimenti da prendersi in favore delle vedove e degli orfani degli agenti ferroviari vittime del terremoto.

È giunto don Luigi Orione, superiore generale della congregazione della Divina Provvidenza, che viene a raccogliere gli orfani che saranno distribuiti secondo l'età e gli studi; don Luigi Orione agisce d'accordo con parecchi vescovi della Calabria fra cui monsignor Lafontaine di Cassano Jonio e monsignor Morabito di Mileto che intendono aprire scuole professionali e colonie agricole pro-infanzia derelitta coll'intento di trattenere nelle zone calabresi immuni del disastro il maggior numero possibile di orfanelli ed impedire lo spopolamento di questa regione fertilissima. Arriveranno monsignor Lombardi ed il marchese Visconti-Venosta.

S. M. la Regina Madre ha fatto pervenire a Reggio un carro con undici colli specialmente destinati ai fanciulli.

Nella mattinata di ieri l'altro e cioè con un giorno di anticipo, rispetto alle ultime previsioni, è stato compiuto il ponte provvisorio sulla fiumarella di Lazzaro presso Reggio e perciò da ieri stesso alle ore 14, è cessato il trasbordo ed è stato riattivato il regolare transito dei treni sulla linea Jonica fino a Reggio.

Ieri a Reggio fu estratto dalle macerie un bambino di cinque anni in discrete condizioni salvatosi in un sottoscala. Continuano gli scavi ed il ricupero dei registri e documenti degli uffici, la inumazione dei cadaveri e la costruzione di baracche.

Verso mezzogiorno, pure ieri, il sottotenente Dadier del 19° fanteria con due pompieri napoletani è riuscito ad estrarre viva ed incolume dalle macerie in via Fata Morgana una bambina di tre anni di cui non si conosce ancora il nome.

Lo stato sanitario è soddisfacente, nonostante le cattive condizioni atmosferiche e la pioggia insistente nelle ultime 48 ore.

La disciplina e lo spirito delle truppe è ottima. Le popolazioni sono calme. Comincia il risveglio economico con l'apertura di esercizi pubblici.

A Pellaro e Lazzaro sono state organizzate le cucine economiche. Colonne mobili di soccorso, provvedute di viveri e vestiario, percorrono la zona montana.

Continuano sul litorale calabro i lavori di riparazione della linea tirrena che si spera di poter riattivare il giorno 14 corrente da Bagnara a Villa San Giovanni e poco dopo da Villa San Giovanni a Reggio. Intanto anche sulla linea tirrena possono circolare i treni di servizio.

È giunto a Reggio il marchese Nunziante, consigliere d'amministrazione delle ferrovie, il quale ha distribuito alle vedove degli agenti sussidi in denaro, promettendo che gli orfani saranno ricoverati e mantenuti a spese dell'amministrazione in istituti di beneficenza.

Sono stati ritrovati molti importanti documenti di uffici, tra cui di quello ferroviario, mercè l'opera efficace dei pompieri di Roma, guidati dall'avv. Palmisano, segretario particolare del defunto capo divisione cav. Rocca.

*** Iermattina il duca di Connaught, nipote del Re Edoardo, è arrivato a Messina a bordo della nave *Aboukir*, e si è recato a salutare il generale Mazza, ha fatto il giro della città andando sulle rovine presso il consolato inglese, ove ha fatto fare degli scavi dai marinai.

Colpito dall'intensità del disastro il Duca ha espresso più volte il suo profondo cordoglio.

I soccorsi.

La Direzione generale della Banca d'Italia partecipa che dalle notizie giunte a tutto ieri (11) risultano raccolte nelle Casse delle sue filiali (Roma e Provincia) le seguenti somme a favore dei danneggiati dal terremoto:

A disposizione del Comitato nazionale L. 6,017,599.32 — A disposizione del Comitato generale romano L. 611,664.18 — La Banca aveva inoltre ricevuto a disposizione della Croce Rossa italiana L. 420,827 — Totale L. 7,050,090.50.

*** Il totale delle somme raccolte a tutto l'altro ieri, a Parigi, colla sottoscrizione nazionale promossa dal Comitato della stampa in favore delle vittime del terremoto ascende a franchi 714.886.

Il Comitato nazionale di soccorso di Berlino annuncia che le offerte fatte dalla Germania intera raggiungono finora la somma di circa due milioni e mezzo di lire. In questa somma non sono comprese le offerte che il Comitato deve ancora versare o che gli vengono continuamente inviate.

Il Re di Sassonia ha fatto rimettere la somma di 8000 marchi alla sezione della Croce Rossa di Sassonia a beneficio delle vittime del disastro d'Italia.

Il signor Belinfaerte Ostberg, ministro plenipotenziario, già console di Svezia a Messina, ora residente a Wiesbaden, ha mandato al Ministero degli affari esteri 20,000 lire per i danneggiati del terremoto.

Il signor Kroupesnky, ministro di Russia a Cristiania, ha mandato 1000 lire a S. E. il ministro Tittoni.

L'ambasciatore d' Inghilterra ha rimesso alla Banca d'Italia lire 4000, offerte dalla colonia inglese di Milano ed ha avvertito che farà versare L. 37,620 come primo contributo della città di Manchester.

Il Governo della Commonwealth australiana annuncia l' invio di L. 10,000, esprimendo contemporaneamente vivo condoglianze per la sventura che ha colpito l'Italia.

Il Consiglio municipale di Vienna ha approvato all'unanimità una

offerta di 40,000 lire per le vittime del terremoto in Calabria e Sicilia.

Il Comitato di soccorso di Budapest, costituito sotto gli auspici del cardinale e dei ministri Weckerle e Francesco Kossuth ha deciso di formare Comitati locali nei capoluoghi di ciascun dipartimento per raccogliere le offerte.

Per opera del ministro del commercio, Francesco Kossuth, che mostra uno zelo instancabile nel voler portare aiuto al paese nel quale egli trascorse gli anni del suo esilio, i Consigli municipali di Pozsony, Sopron, Szeged e Szatmar e di altre città hanno votato da 1000 a 4000 corone ciascuno a pro' dei danneggiati.

Fiume ha votato 10,000 corone.

Eleganti signore di Fiume, domenica scorsa hanno preso il posto dei conduttori dei tramvays, ed hanno venduto biglietti a favore delle vittime.

Oltre ad una rappresentazione di gala al grande teatro dell'Operà che avrà luogo il 26, verrà dato anche un concerto al quale prenderanno parte le più distinte signore di Budapest, e verranno organizzate feste.

Tutti i giornali hanno aperto sottoscrizioni che già hanno dato un risultato considerevole.

Francesco Kossuth ha raccomandato agli uffici dipendenti dal Ministero del commercio di fare grandi sforzi per destare l'interesse degli ungheresi per le vittime del terremoto in Italia.

La Camera dei deputati del Lussemburgo ha approvato un credito di diecimila franchi. Quella spagnuola ne ha votato uno di 200,000 pesetas.

Il Governo chileno ha chiesto al Congresso l'autorizzazione di inviare 100,000 piastre per le vittime del terremoto.

L'ambasciatore di Francia a Roma ha ricevuto le seguenti oblazioni:

Compagnia di Navigazione « Cyprien Fabre » di Marsiglia 5000 franchi; Compagnia Paris-Lyon-Méditerranée 15,000 franchi; Camera di commercio di Lione 2500 franchi; direttore del Museo Guimet (Parigi) 1000 franchi.

Il banchiere di New York Francis Leland ha inviato al Ministero della marina per mezzo dell'ammiraglio Viotti comandante in capo del 3° dipartimento marittimo a Venezia uno *chèque* di L. 5000 a favore dei danneggiati dal terremoto di Sicilia e Calabria.

La ditta Rudolf-Schitt e C. di Vienna ha egualmente trasmesso al Ministero della marina una offerta di L. 300.

In Italia la nobile gara del bene continua semprepiù.

Le Camere di commercio appresso indicate hanno deliberato di fare le seguenti offerte:

Aquila L. 2000 - Cagliari L. 1000 - Brescia L. 1000 - Pavia L. 1000 - Cremona L. 500 - Avellino L. 300 - Ancona L. 1000 - Milano L. 30,000 - Potenza L. 1000.

A Genova l'on. senatore Erasmo Piaggio ha scritto a quel sindaco offrendo diecimila lire da destinarsi per metà all'Albergo dei fanciulli ed altre istituzioni cittadine che prenderanno cura dei piccoli derelitti di Calabria e di Sicilia e l'altra metà al Patronato degli orfani testè costituitosi a Roma.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 10 gennaio 1909

Presidenza del socio senatore comm. *Enrico D'Ovidio*, presidente dell'Accademia

Vengono presentati in omaggio alla Classe i lavori seguenti:

1° dal socio Jadanza: « Osservazioni di ascensioni rette eseguite nel R. Osservatorio di Torino negli anni 1904-06 » e « In Oequationem quam decimatum vocant animadversiones, del prof. G. Boccardi;

2° dal socio Mattirolo: « Contributo alla conoscenza delle relazioni del patrizio veneziano Pietro Antonio Michiel con Ulisse Aldrovandi », del prof. G. B. De Toni;

dal socio Mattirolo due suoi opuscoli: « Sulla profilassi contro gli avvelenamenti dei funghi » e « Species novae in excelsis Ruwenzori in expeditione Ducis Aprutii lectae »;

dal socio Fusari il suo « Trattato elementare di istologia generale e di tecnica istologica ».

Vengono presentate per gli Atti le note seguenti:

1° dott. A. C. Bruni: « Contributo alla conoscenza dell'istogenesi delle fibre collagene », dal socio Fusari;

2° prof. A. Garbasso: « Su la composizione delle vibrazioni armoniche;

3° dott. G. Ponzio: « Sul comportamento di un sale di diazonio verso i solventi organici », dal socio Filite.

Il presidente pronuncia parole di viva ammirazione per il grande slancio della carità italiana e straniera in pro' degli sventurati colpiti dal recente immane disastro.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena visitò ieri i ricoverati nell'ospizio dell'Addolorata a via Santo Stefano Rotondo, dove sono raccolti una quarantina di profughi e feriti nei disastri di Calabria e Sicilia.

L'augusta Signora si intrattenne affabilmente coi ricoverati che, commossi da tanta bontà, piangevano di riconoscenza.

S. M. la Regina ha fatto rispondere col seguente ad un telegramma inviatole dal R. commissario del Municipio di Messina, in occasione del genetliaco di Sua Maestà:

« Con animo vivamente commosso Sua Maestà la Regina ha ricevuto l'omaggio di cui V. S. si è reso interprete a nome dei superstiti feriti messinesi, ai quali si volgono costanti i ricordi ed il pensiero della Maestà Sua. La nostra Sovrana esprime a lei per tutti la propria profonda riconoscenza.

« *La dama di Corte di servizio*

« Contessa TRINITÀ ».

S. M. la Regina Margherita, nel pomeriggio di ieri, visitò pur essa l'ospizio dell'Addolorata, portando conforto di consigli e promesse di aiuto agli sventurati.

S. M. si recò poscia a visitare l'ospedaletto aperto dall'Associazione della stampa, su l'erta gianicolense, per il quale ebbe parole di elogio, d'ammirazione. Sua Maestà s'intrattenne con tutti i ricoverati, stette al capezzale degli infermi, ebbe carezze per i piccoli. Accompagnavano nella pietosa visita l'Augusta Signora la direttrice signora Olga Ossani-Lodi e le altre signore che con tanta abnegazione e bontà funzionano da infermiere.

Per i danneggiati dal terremoto. — Ieri presso il Ministero dei lavori pubblici, si è riunita la Commissione nominata da S. E. Bertolini per esaminare e riferire sollecitamente se la sussistenza del porto di Messina sia compromessa dal recente movimento tellurico e quali provvedimenti urgenti siano da adottare all'occorrenza. Sono intervenuti il comm. Inglese, il cav. Lo Gatto ed il cav. Sabbatini, essendo l'altro commissario, comandante Merlo trattenuto a Messina dai doveri del suo ufficio.

La Commissione, dopo uno scambio d'idee sul programma di lavoro da seguire, ha telegrafato al comandante Merlo perchè proceda, d'accordo con l'Ufficio locale del genio civile, agli opportuni rilievi.

Appena questi saranno avviati, la Commissione si recherà sul luogo e vi rimarrà tutto il tempo occorrente per esaurire i suoi studi.

*** I signori Bulgari e Gavelas hanno rimesso al segretario generale del Ministero degli affari esteri la somma di L. 530, prodotto di una sottoscrizione della Colonia Ellenica a Roma.

*** Il totale degli incassi fatti dal Comitato generale « Pro Calabria e Sicilia » ascese a tutto ieri l'altro a L. 719,665.57

*** La presidenza dell'ufficio centrale internazionale ungherese della Corda Fratres ha diramato a tutte le sue dipendenze una circolare vivamente raccomandando venire in ogni modo in aiuto degli sventurati colpiti dal terremoto. La circolare consiglia l'invio dei soccorsi alla Commissione centrale della Corda Fratres in Roma.

Onore ai nostri marinai. — Al Ministero della marina è pervenuto il telegramma seguente:

« Compiuta nostra missione desideriamo solvere nostro obbligo additare V. E. con commosse parole interpreti cittadinanza siciliana alla gratitudine della patria gli ufficiali ed equipaggi della R. nave *Lombardia*, che in questa luttuosa contingenza, sopportando sacrifici, disagi con volontà sempre crescente, pronta, senza mai lasciarsi vincere nella loro continua stanchezza dal bisogno del riposo compierono la missione difficile che dalla patria, da voi fu ad essi affidata.

« Allontanandoci da qui i nostri cuori ricorderanno sempre questa valorosa nave *Lombardia*.

« Generale Cerri, presidente Comitato torinese — on. Castellino, presidente Comitato napoletano — on. Montauti, presidente Comitato lucchese — ing. Balbini, Comitato Ravenna — dott. Banini, presidente Comitato milanese — dott. Paganelli, presidente Comitato Copparo — signor Mandara, presidente Comitato foggiano ».

Il Consiglio della previdenza. — L'altroieri si è riunito al Ministero d'agricoltura il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni.

S. E. Sanarelli, per incarico dell'onorevole ministro, inaugurò i lavori, accennando all'importanza degli argomenti da discutersi nella presente sessione.

Ritiratosi S. E., sotto la presidenza del senatore Dini, il Consiglio ha quindi iniziato i suoi lavori prendendo in esame il disegno di legge sulle Società di mutuo soccorso e sulle Casse di malattia.

Scosse di terremoto. — L'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti telegrammi da parecchie città italiane riguardo ai fenomeni sismici avvenutivi la decorsa notte:

Bologna, 13. — Alle 1.50 è stata avvertita una forte scossa ondulatoria di terremoto, in direzione da nord a sud.

Venezia, 13. — La scorsa notte alle 1.43 e alle 1.47 sono state avvertite due scosse di terremoto. Molta gente è scesa in istrada, affollando la piazza di San Marco.

Genova, 13. — La scorsa notte alle 1.45 fu avvertita una sensibile scossa di terremoto in senso ondulatorio, della durata di quattro secondi.

Milano, 13. — Stamane alle 1.50 è stata avvertita una lieve scossa di terremoto in senso sussultorio.

Padova, 13. — Questa notte all'1.45 è stata avvertita una forte scossa di terremoto ondulatoria e sussultoria, durata dodici secondi.

La popolazione uscì dalle case, riversandosi nelle piazze.

Salò, 13. — Stamane alle 1.50 è stata avvertita una scossa di terremoto in senso ondulatorio.

Non si è verificato alcun danno. La popolazione è tranquilla.

Pontedera, 13. — Alle ore 2 di questa notte si è avvertita una scossa di terremoto. Nessun allarme.

Alla Rotta la scossa fu più forte. La popolazione si riversò nelle vie.

Firenze, 13. — Stanotte all'1.45 è stata avvertita da quasi tutta la città una leggera scossa di terremoto. La popolazione per la maggior parte non se n'è impressionata.

Soltanto alcune persone, nei quartieri popolari specialmente, sono uscite all'aperto.

Non è segnalato alcun danno.

Da vari paesi della Toscana giungono notizie che la scossa è stata pure avvertita.

*** Altre notizie di scosse di terremoto provengono da Schio, Carpi, Perugia, Udine, Pistoia, Spezia, Siena, Lucca, Rovigo, Pisa, Vicenza, Ferrara; ma tutte, fortunatamente, non accennano che a qualche allarme nelle rispettive popolazioni, senza, però, alcun danno e, tanto meno, vittime.

Solamente ad Imola le cose furono, relativamente gravi.

Alle ore 1.45 una fortissima scossa di terremoto ha spaventato la popolazione che in gran parte si è riversata nelle vie e nelle piazze appena vestita.

La scossa è pure avvenuta nei Comuni del circondario, dove i cittadini si sono raccolti attorno a fuochi accesi nelle piazze.

Sono caduti molti fumaioli; è rimasta deteriorata qualche casa rustica.

Ad Imola la chiesa del Carmine presenta una fenditura nel soffitto; alcune case sono lesionate.

Non si è però verificato alcun danno di persone.

Movimento commerciale. — L'11 corr. furono caricati a Genova 1378 carri, di cui 537 di carbone pel commercio e 113 per l'amministrazione ferroviaria - a Venezia 313, di cui 172 di carbone pel commercio e 13 per l'amministrazione ferroviaria - a Savona 365, di cui 265 di carbone pel commercio e 38 per l'amministrazione ferroviaria - a Livorno 256, di cui 80 di carbone pel commercio e 56 per l'amministrazione ferroviaria e a Spezia 96, di cui 43 di carbone pel commercio e 47 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Vesuvio* è partita da Hong-Kong per Singapore — La *Caprera* è partita da Zanzibar per Kisimaio.

Marina mercantile. — Da Las Palmas ha proseguito per Genova il *Lazio*, della N. G. I. — Da San Vincenzo ha proseguito per Genova il *Re Vittorio*, della stessa Società.

ESTERO.

La produzione enologica in Francia. — Il *Journal officiel* pubblica i dati relativi al raccolto dei vini in Francia nel 1908. Secondo i calcoli della direzione generale delle contribuzioni indirette, la produzione è stata di ettolitri 60,545,265 contro 66,070,273 del 1907.

La produzione dell'Algeria è stata di 7,802,734 ettolitri contro 8,601,228 del 1907.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 12. — La maggior parte dei giornali del mattino rettifica la notizia data ieri dai giornali che il Consiglio dei ministri abbia respinto l'offerta dell'Austria-Ungheria di due milioni e mezzo di lire turche, dicendo che il Consiglio dei ministri non ha preso alcuna decisione.

Il giornale *Ikdam* dice che il Gran Visir ha solamente comunicato al Consiglio dei ministri la proposta dell'Austria-Ungheria. Egli darà domani spiegazioni alla Camera.

COSTANTINOPOLI, 12. — L'odierna seduta della Camera è durata cinque ore.

Dopo l'approvazione del principio della revisione della Costituzione, la Camera ha deciso di rinviare il progetto della revisione alla Commissione.

La Camera discusse poi varie mozioni ed interpellanze.

All'ordine del giorno di domani sono inscritte soltanto le dichiarazioni del Gran Visir Kiamil Pascià.

Le dichiarazioni saranno lette domani alla Camera.

Nel pomeriggio di oggi nella redazione del giornale *Hakuku Ummumije*, si è proceduto all'arresto di una trentina di membri de Comitato Fedakarandassist, cioè coloro che si sacrificano pel bene della patria.

Si sono sequestrati alcuni documenti. Si dice che gli arrestati preparassero una dimostrazione onde costringere il Governo a riammettere in servizio i funzionari destituiti.

Si discute il progetto di legge di iniziativa del deputato di Costantinopoli Paraggi, israelita, il quale propone la modificazione della Costituzione sulla base della responsabilità ministeriale, della eleggibilità parziale dei senatori e della soppressione del diritto di esilio da parte del Sultano.

Si approva tra vive acclamazioni la proposta di nominare una Commissione di 15 membri per preparare la revisione della Costituzione.

LONDRA, 12. — Si ha da Tangeri:

Le legazioni estere non sanno nulla circa la voce corsa a Fez, secondo la quale Mulay Mohamed sarebbe stato avvelenato.

LONDRA, 12. — L'*Agenzia Reuter* ha da Aden: In seguito alle incursioni del Mullah contro le tribù amiche dell'Inghilterra, si rinforza attualmente la guarnigione britannica del Somaliland. Trecento soldati indigeni dell'Africa orientale britannica e quattrocento delle truppe indiane sono arrivati a Berbera. Tuttavia l'Inghilterra non ha intenzione di organizzare una spedizione contro il Mullah.

COSTANTINOPOLI, 12. — *Camera dei deputati.* — Dopo breve discussione si approvano le proposte presentate ieri dal Gran Visir circa i soccorsi da inviare alle vittime del terremoto di Calabria e Sicilia.

PARIGI, 13. — I giornali hanno da Costantinopoli:

Si sa che il Gran Visir, Kiamil Pascià, ha dichiarato all'ambasciatore d'Austria-Ungheria, marchese Pallavicini, che accettava a nome del Governo ottomano la proposta dell'Austria-Ungheria di pagare alla Porta un'indennità di 2,500,000 lire turche.

Il Gran Visir ha tentato invano di ottenere l'aumento di mezzo milione.

Le altre concessioni offerte dall' Austria-Ungheria sono mantenute.

JULEFIELDS, 12. — Nelle miniere di carbon fossile di Switchlack è avvenuta un'esplosione. Il numero delle vittime si crede rilevante.

In seguito ad un'altra esplosione avvenuta precedentemente nella stessa miniera erano morte 50 persone.

PARIGI, 12. — *Senato.* — Si riapre la sessione.

Il decano di età, assumendo la presidenza, pronuncia un discorso nel quale dice che il Senato, dopo aver acclamato il valore dei soldati francesi nelle sabbie infuocate del Marocco non mancherà al dovere che gli impongono le terribili sventure che hanno colpito così duramente l'Italia meridionale (Applausi).

Già la flotta francese, col meraviglioso slancio che caratterizza i suoi marinai, ha recato i primi soccorsi prendendo larga parte a lenire l'immenso disastro.

Il senato si è sempre associato a tutto ciò che può rendere la Francia più gloriosa e farle sempre conservare il posto elevato che occupa nel mondo (Applausi generali).

Dopo il sorteggio degli uffici la seduta è tolta.

BERLINO, 12. — *Reichstag.* — Si riprendono i lavori. Il presidente legge il dispaccio di condoglianza inviato alla Camera dei deputati italiana in occasione della catastrofe di Sicilia e di Calabria e la risposta del presidente della Camera italiana, on. Marcora. Il presidente aggiunge parole di vivo cordoglio.

Tutti i deputati ascoltano in piedi le parole del presidente in segno di profondo, unanime dolore per l'orribile disgrazia che ha colpito la nazione alleata.

BERLINO, 12. — Il bilancio prussiano pel 1909 presentato al Landtag fissa le entrate a 3,671,474,685 marchi e le spese ordinarie a 3,596,530,370 marchi e quelle straordinarie a 230,943,315 marchi; in totale 3,827,474,685 marchi. Il bilancio presenta perciò un disavanzo di 156 milioni di marchi da coprirsi con un prestito.

Il bilancio contiene stanziamenti di 126 milioni di marchi pel miglioramento degli stipendi dei funzionari dello Stato, dei ministri dei culti e dei maestri.

VIENNA, 12. — Il *Correspondenz Bureau* riceve da Costantinopoli:

Si assicura che gli ambasciatori, compreso quello di Russia, Zinovieff, raccomandarono caldamente alla Porta di accettare l'offerta fatta dall'ambasciatore Pallavicini.

Nel Consiglio dei ministri sarebbe stata fatta qualche opposizione alla proposta dell'Austria-Ungheria, probabilmente da parte del giovane turco Befik bey, ministro della giustizia e principalmente da Ahmed Riza.

Si ritiene che la situazione generale politica e la situazione interna, specialmente in Asia Minore, divenuta grave in seguito alla carestia, alle rivolte dei briganti ed alla mancanza di autorità, abbiano concorso in special modo a vincere tale opposizione.

È notevole il fatto che ieri l'ambasciatore Zinovieff avrebbe dichiarato alla Porta che la Russia non si associa alla politica della Serbia e vuole, senza riserve, il mantenimento della pace nei Balcani.

Tewfik pascià smentì ieri la notizia delle sue dimissioni da ministro degli esteri.

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati.* — Si riapre la sessione. Il decano di età assumendo la presidenza provvisoria pronuncia il discorso di uso. Esso dice: L'Italia ha subito testè una catastrofe senza precedenti. Il presidente della Camera ed il Governo della Repubblica hanno già espresso degnamente i sentimenti di dolore della Francia intiera. Ma il decano di questa assemblea, al momento in cui è obbligato per tradizione a prendere la parola, come non potrebbe non alzare con voi un grido di orrore e di dolore? Qualche settimana fa la Francia potè avvertire una forte oscillazione nella atmosfera internazionale. Essa la intese e subito sorse tutta in piedi e forte dietro il Governo della difesa nazionale. Oggi la Francia ha avvertito ed avverte ancora i formidabili rumori del cataclisma di Messina e colla stessa unanimità è mossa da sentimenti di pietà e affida al Governo della Repubblica l'onore di rappresentarla e l'incarico di offrire alla desolata Italia l'assicurazione del dolore sentito da tutta la nazione. (Applausi unanimi e prolungati).

L'oratore esprime quindi ardenti voti per la causa liberale, alla quale ha dedicato tutta la sua vita.

Si procede all'elezione del presidente. Viene eletto Brisson con 314 voti su 360 votanti. Vengono quindi eletti vice-presidenti Bertaux con 303 voti, Etienne con 262 voti e Clémentel con 193 voti.

COSTANTINOPOLI, 13. — Ieri sera fu operata una perquisizione negli uffici del giornale *Hukouk Lomnia*.

Si fecero trentuno arresti. Corrono voci contraddittorie circa le cause che hanno provocato la perquisizione e gli arresti.

VIENNA, 13. — Il *Fremdenblatt*, respingendo gli attacchi veementi di alcuni giornali italiani contro qualche organo della stampa austriaca, dichiara che dei giornali attaccati uno si espresse così calorosamente sulle sventure che ha colpito lo Stato vicino, che la inesatta interpretazione delle sue parole non può provenire che da informazioni incomplete. Qualche altro giornale al quale si potrebbe muovere rimprovero non ha autorità alcuna.

Quanto al giornale militare, i cui attacchi furono interpretati come manifestazioni del militarismo austriaco, esso è un giornale ebdomodario che ebbe prima carattere soltanto militare e da qualche tempo assunse anche carattere politico.

Per dare un'idea di questo periodico basta il solo fatto che esso è in opposizione violenta contro il ministro della guerra attuale e che la collaborazione in esso è proibita agli ufficiali dell'esercito.

Lo stesso Ministero della guerra ebbe già a sconfessare in una adunanza plenaria tale giornale, i cui articoli politici si dirigevano ordinariamente contro l'Ungheria e contro l'Italia.

È molto deplorevole, soggiunge il *Fremdenblatt*, che alcuni giornali italiani, trascurando le notevoli prove date dalla stampa austriaca sui veri sentimenti della popolazione, in occasione del disastro che ha colpito l'Italia, rilevino soltanto testimonianze isolate di pensieri assurdi, non approvati da alcuna persona seria, per fare una propaganda d'odio in questi giorni del più profondo lutto, diviso da tutto il mondo.

Noi rimaniamo però convinti che nè la mancanza di tatto da un lato nè l'animosità dall'altro, potranno turbare coi loro istinti inconsiderati l'opera di pace dei due Governi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
12 gennaio 1909

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759.65.
Umidità relativa a mezzodì	72.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 7.9. minimo 0.1 sotto 0.
Pioggia in 24 ore	goccie.

12 gennaio 1909.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Spagna, minima di 725 sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso al nord fino a 2 mm. sul Veneto, salito altrove fino a 5 mm. sul Mezzogiorno e Sardegna; temperatura diminuita al centro, Emilia e Veneto, irregolarmente variata altrove; pioggie sulla penisola salentina e nord Sardegna.

Barometro: massimo a 767 sulla Sicilia, minimo a 763 al nord.

Probabilità: venti deboli vari al nord e centro, meridionali altrove; cielo generalmente vario con qualche pioggia sull'Italia meridionale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 gennaio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore — Massima	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	11 2	5 2
Genova	coperto	legg. mosso	9 8	4 4
Spezia	coperto	calmo	9 0	2 2
Cuneo	sereno	—	1 8	— 4 2
Torino	1/2 coperto	—	0 5	— 4 0
Alessandria	coperto	—	0 0	— 4 5
Novara	nebbioso	—	5 0	— 3 0
Domodossola	1/4 coperto	—	4 8	— 5 0
Pavia	coperto	—	— 0 2	— 4 6
Milano	coperto	—	0 9	— 3 3
Como	3/4 coperto	—	4 1	— 2 8
Sondrio	sereno	—	1 7	— 4 7
Bergamo	coperto	—	1 8	— 2 8
Brescia	coperto	—	2 0	— 7 7
Cremona	3/4 coperto	—	— 1 6	— 5 0
Mantova	nebbioso	—	— 1 6	— 5 2
Verona	nebbioso	—	3 6	— 5 8
Belluno	1/4 coperto	—	— 0 6	— 7 7
Udine	1/4 coperto	—	3 8	— 2 5
Treviso	nebbioso	—	4 0	— 2 6
Venezia	nebbioso	calmo	2 9	— 4 3
Padova	nebbioso	—	2 5	— 6 0
Rovigo	nebbioso	—	5 0	— 6 0
Piacenza	3/4 coperto	—	— 0 6	— 7 9
Parma	3/4 coperto	—	— 0 2	— 8 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	0 6	— 9 0
Modena	1/2 coperto	—	2 1	— 8 2
Ferrara	1/4 coperto	—	1 8	— 7 2
Bologna	sereno	—	1 6	— 3 8
Ravenna	1/4 coperto	—	3 0	— 6 0
Forlì	1/2 coperto	—	4 2	— 0 6
Pesaro	sereno	calmo	5 6	— 4 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	6 0	— 2 5
Urbino	sereno	—	1 7	— 1 3
Macerata	1/4 coperto	—	2 1	— 2 2
Ascoli Piceno	sereno	—	6 5	— 1 0
Perugia	3/4 coperto	—	4 2	— 3 4
Camerino	3/4 coperto	—	1 5	— 2 0
Lucca	nebbioso	—	6 5	— 0 4
Pisa	coperto	—	9 8	— 1 0
Livorno	coperto	calmo	8 2	0 5
Firenze	coperto	—	6 2	— 1 7
Arezzo	nebbioso	—	5 6	— 2 2
Siena	coperto	—	3 9	— 1 0
Grosseto	nebbioso	—	8 2	0 6
Roma	sereno	—	9 2	— 0 1
Teramo	sereno	—	5 8	— 1 0
Chieti	sereno	—	5 3	— 1 0
Aquila	sereno	—	3 0	— 3 3
Agnone	sereno	—	2 8	— 2 2
Foggia	sereno	—	6 8	2 0
Bari	1/4 coperto	—	10 0	3 0
Lecce	3/4 coperto	—	10 0	5 4
Caserta	1/4 coperto	—	10 8	2 8
Napoli	sereno	calmo	10 1	5 9
Benevento	nebbioso	—	8 1	— 0 8
Avellino	1/4 coperto	—	6 2	1 7
Caggiano	sereno	—	2 9	0 5
Potenza	sereno	—	2 6	— 0 2
Cosenza	sereno	—	12 0	5 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	8 1	— 2 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	13 8	7 4
Palermo	—	—	—	—
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	13 1	7 7
Caltanissetta	sereno	—	7 0	3 0
Messina	—	—	—	—
Catania	—	—	—	—
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	12 0	3 0
Sassari	piovoso	—	9 7	5 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*